



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite PEC

Al Segretario Generale della Giunta Regionale

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto

Trasmissione tramite e-mail

All'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione del Veneto

Oggetto: Trasmissione delibera n. 190/2022/FRG del 17 maggio 2022. Analisi della Relazione del Presidente della Regione del Veneto per l'anno 2020 sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, D.L. 174/2012).

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette la delibera n. 190/2022/FRG, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 17 maggio 2022, unitamente all'allegata Relazione.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 17 maggio 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 2), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che prevede la

trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni - adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti - e sui controlli effettuati nell'anno.

VISTA la deliberazione n. 24/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021, con cui la Sezione delle Autonomie, ha approvato le Linee guida concernenti la relazione del Presidente della Regione per l'anno 2020;

VISTA la Relazione annuale presentata dal Presidente della Regione del Veneto sui sistemi dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, trasmessa a questa Sezione tramite Con.Te. con nota prot. Cdc n. 11736 del 20 ottobre 2021;

VISTA l'ordinanza n. 18/2022 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

RITENUTO di non procedere ad ulteriori adempimenti istruttori

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto prende atto delle risultanze della Relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020 della Regione del Veneto presentata ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Dispone che copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse, mediante l'applicativo Con.TE., al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio Regionale, al Segretario generale della Giunta Regionale, al Segretario generale del Consiglio Regionale, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 17 maggio 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

*(Art. 1, comma 6, Decreto L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito
con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213)*

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 190/2022/FRG



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE:

Maria Elisabetta LOCCI

MAGISTRATO ISTRUTTORE:

Amedeo BIANCHI

FUNZIONARIO REVISORE:

Alessia BOLDRIN

EDITING:

Dino VOLPATO

PREMESSA

L'art. 1, comma 6¹, del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che i Presidenti delle Regioni trasmettano ogni dodici mesi, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sulla verifica dei controlli effettuati nell'anno, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, per l'anno 2020, la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021 e relativo schema di relazione in forma di questionario a risposta sintetica e libera, in modo da consentire ai redattori (Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome) di evidenziare le caratteristiche e gli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi più rilevanti del sistema dei controlli interni effettuati dall'Amministrazione nell'anno di riferimento, con la possibilità di fornire ogni chiarimento ritenuto necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

La Sezione delle Autonomie ribadisce, infatti, che le linee guida per le relazioni annuali svolgono una funzione di coordinamento della finanza pubblica allo scopo di garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni per il rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali. La relazione è finalizzata da un lato ad offrire al controllore indicazioni utili ad evidenziare il grado di adeguatezza e di efficacia del sistema nel suo insieme ed in relazione agli aspetti maggiormente problematici sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, dall'altro lato, è diretta ad incrementare la circolazione delle informazioni utili al coordinamento dei diversi livelli di governo e all'adozione di idonee misure correttive.

Tale controllo, dunque, non può che essere considerato necessario ai fini della verifica e del confronto istituzionale in un'ottica di buon andamento e di sana gestione finanziaria; considerato, altresì, il fatto che il sistema dei controlli interni è affidato all'autonomia normativa ed amministrativa dell'ente, che ne programma, organizza e gestisce le strutture

¹ Comma sostituito dall'art. 33, comma 2, lett. a) n. 2) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, conv. con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116.

sul territorio, il controllo *de quo* appare, a maggior ragione, essenziale ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Lo schema della relazione-questionario approvato dalla sopra richiamata deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR della Sezione delle Autonomie, per l'anno 2020, si articola in sei distinte Sezioni, di cui le prime quattro, tradizionalmente presenti anche nelle passate linee guida, contengono quesiti per lo più consolidati nel tempo. Le ulteriori due nuove Sezioni, una denominata "*Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid*" e l'altra "*Appendice sul lavoro agile*", sono state introdotte a seguito del mutato scenario indotto dalla pandemia da Covid-19 al fine di rispondere alla necessità di adeguare il set dei controlli all'eccezionale situazione conseguita all'emergenza sanitaria, che ha inciso su molti e significativi aspetti dell'organizzazione degli enti². Nello specifico:

- la prima sezione (*Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni*) contiene una ricognizione sommaria dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo esercitate dalla Regione nell'anno 2020 (di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione);
- la seconda sezione (*Il sistema dei controlli interni*) esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreché sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale; nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile è inserito uno specifico focus sull'adeguatezza delle procedure di controllo per i fondi comunitari in considerazione della centralità, soprattutto nei prossimi esercizi, di tale tipologia di verifiche che devono essere idonee ad assicurare l'efficienza della spesa, scongiurando qualsiasi spreco o cattivo uso di risorse pubbliche;
- la terza sezione (*Controllo sugli organismi partecipati*) ha finalità di monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura ad hoc (con reports periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei

² Sotto tale profilo, le linee guida di cui alla deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR, si correlano alle "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", deliberate da questa Sezione nel pieno della crisi pandemica (deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR).

rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la Regione), nonché di definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società in house, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

- la quarta sezione (*Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale*) è diretta ad evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale, unitamente alle misure correttive adottate;
- la quinta sezione (*Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid*) integra la consolidata struttura delle precedenti sezioni, introducendo numerosi nuovi quesiti al fine di valutare l'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19; in particolare tale appendice è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo);
- la sesta sezione (*Appendice sul lavoro agile*), infine, disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali "effetti collaterali" dell'emergenza sanitaria, ovvero il cd. "smart working"; in essa viene approfondito l'impatto di tale modalità lavorativa sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'Ente, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle performance³.

³ La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza". Al riguardo la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR rileva "...l'art. 14 della legge n. 124/2015, recante "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro", anche al fine di tutelare le cure parentali e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in modo da permettere, nell'arco di tre anni, la possibilità per almeno il 10% dei dipendenti di usufruire di tale modalità "alternativa" di resa del servizio. La legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, l. n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità "agile" per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità. Inoltre, prima dell'emergenza da Covid-19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul "lavoro agile" nella P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario ("previo accordo scritto tra le parti ") e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. "zone rosse" e poi, con il decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti. A tal riguardo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato delle direttive, tra le quali la n. 3/2020, recante "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica".

Con il decreto "Rilancio" (d.l. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità".

La “Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2020” è stata trasmessa a questa Sezione tramite l’applicativo “Con.Te.”, in data 20 ottobre 2021 (prot. Cdc n. 11736 di pari data), conformemente a quanto disposto dalle linee guida impartite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021.

L’analisi effettuata dalla Sezione tiene conto delle informazioni fornite dal Presidente della Regione nella suddetta Relazione-questionario, riscontrate con le verifiche già effettuate dalla Sezione in occasione di altri precedenti controlli, impregiudicati gli ulteriori approfondimenti e conseguenti eventuali rilievi che la Sezione medesima potrebbe proporre in future sedi di controllo.

SEZIONE I

QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è delineato a livello generale dal decreto legislativo n. 286/1999, recante il *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come innovato dal decreto legislativo n. 150/2009, avente a oggetto la *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.

La prima sezione (*Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni*) della Relazione-questionario assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva dei profili caratteristici delle tipologie di controllo con riferimento alle attività poste in essere dalla Regione del Veneto nell'anno 2020 o che, comunque, hanno prodotto effetti sulle attività organizzative, programmatiche o strumentali dell'esercizio di riferimento.

1.1 - Nell'anno 2020, sono stati esercitati dalla Regione i seguenti controlli: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione, valutazione del personale con incarico dirigenziale, controllo sulla qualità dei servizi, controllo sulla qualità della legislazione, controllo sull'impatto della regolazione.

In merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico ed alla valutazione del personale con incarico dirigenziale, la Regione conferma quanto riportato nelle Relazioni precedenti. Quanto ad ulteriori controlli svolti nell'anno 2020, l'Ente dichiara di aver eseguito il controllo concernente la valutazione del rischio corruttivo, precisando che con DGR n. 1984/2019 è stato approvato l'Aggiornamento per l'anno 2020 del *“Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto e della trasparenza”*. Sulla base dei predetti

indirizzi strategici, la Giunta regionale, con deliberazione n. 72 del 27 gennaio 2020, ha quindi adottato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022⁴.

Viene inoltre precisato che anche l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 sulla base del Documento di definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza n. 2 del 20 gennaio 2020. Viene altresì evidenziato che gli obiettivi previsti nel PTPCT sono anche obiettivi di performance e oggetto della valutazione del personale dirigenziale⁵.

La Regione segnala altresì che lo Statuto del Veneto sancisce l'autonomia di gestione del Consiglio regionale precisando al riguardo che *“il Consiglio regionale esercita i controlli interni ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del consiglio regionale”. Con il sistema di misurazione e valutazione della performance il Consiglio regionale attua il controllo strategico e gestionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva eventuali modalità attuative dei controlli nel rispetto delle competenze di un autonomo Organismo indipendente di valutazione”*.

Ulteriori controlli sulla qualità dei servizi erogati dal Consiglio regionale sono previsti dal sistema integrato di gestione per la qualità, la prevenzione della corruzione e la sicurezza sul lavoro, certificato dal 2004 per quanto attiene la ISO 9001 e in procinto di certificazione per la ISO 37001⁶.

1.1.1 - Alla richiesta di illustrare se i controlli sono stati implementati e con quali esiti, la Regione circoscrive la sua risposta al controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa), alla quantificazione dell'impatto finanziario ed al controllo sull'impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, legge n. 246/2005)⁷.

⁴ Detto Piano *“definisce contesto operativo e aree a rischio, il processo di gestione del medesimo, il monitoraggio e le verifiche delle misure, il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale, le attività connesse con l'applicazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e le relative attività formative. A conclusione delle attività è stata, quindi, predisposta e pubblicata in “Amministrazione Trasparente” la Relazione annuale per l'anno 2020 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.”*

⁵ La Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione. Inoltre, sempre su Amministrazione Trasparente, nella sezione Performance, sono pubblicati il Piano della performance e il Sistema di misurazione e valutazione della performance che si fondano sul Sistema integrato di gestione.

⁶ Le relative informazioni sono pubblicate nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (sottosezioni Controlli e rilievi sull'amministrazione, Performance e Altri contenuti).

⁷ L'art. 14 *“Semplificazione della legislazione”*, della legge n. 246/2005 rubricata *“Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”*, al comma 1, precisa che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) *“consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del*

Riguardo al controllo sulla qualità della legislazione, viene evidenziato che esso è attuato principalmente attraverso la redazione, per ogni progetto di legge, delle schede d'inquadramento normativo, redatte dalle strutture consiliari (Servizio affari giuridici e legislativi). Inoltre, tutte le proposte di legge e di regolamento di iniziativa della Giunta regionale sono sottoposte ad un controllo preventivo di legittimità, mediante il rilascio di un parere e l'esercizio di una attività di "*drafting normativo*" (attraverso l'uso del manuale di tecnica legislativa assunto in sede di Osservatorio Legislativo Interregionale), nell'ambito della quale particolare attenzione è prestata all'inserimento e all'analisi di eventuali clausole valutative. Il controllo sulla qualità della legislazione viene infine effettuato dal Consiglio regionale in sede di coordinamento dei testi dagli uffici consiliari, che verificano il rispetto delle indicazioni contenute in un apposito manuale di tecnica legislativa (denominato "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*") adottato dall'Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 39 del 12 marzo 2008.

La quantificazione dell'impatto finanziario è assicurata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, attraverso la predisposizione delle schede di analisi economico-finanziaria⁸, redatte dalla struttura regionale competente per materia e verificate dalla struttura regionale preposta al bilancio. Inoltre, tutti i progetti di legge sono accompagnati da un ulteriore documento istruttorio, redatto dalle strutture consiliari (Servizio attività e rapporti istituzionali), denominato "*Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari*", volto, in particolare, a facilitare il controllo della copertura della spesa da parte della Prima commissione consiliare e delle commissioni consiliari competenti per materia.

Per quanto riguarda l'analisi d'impatto della regolamentazione, ad esso non sono dedicati documenti istruttori ad hoc, ma tali aspetti sono talora affrontati nelle sopra citate Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari. Al riguardo, la Regione evidenzia che sono

mercato e la tutela delle libertà individuali" ed al comma 2 rileva che "*L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo*".

Quanto alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), come precisato al comma 4, essa "*consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni*".

⁸ Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati: il contesto socio-economico, gli obiettivi che si intendono realizzare e gli interventi strumentali alla loro attuazione, i potenziali fruitori, gli oneri finanziari e la loro copertura, gli aspetti procedurali e quelli organizzativi. Nel caso di progetti di legge di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare gli stessi alle competenti Commissioni consiliari, richiede la scheda di analisi economico-finanziaria al Presidente della Giunta regionale.

previste modifiche organizzative finalizzate ad implementare ulteriormente l'analisi di questi aspetti.

1.2 - Relativamente alle modifiche intervenute nel 2020, sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo, la Regione preliminarmente evidenzia che è stato emanato il Regolamento n. 6 del 14 luglio 2020 sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2019 che disciplina le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni relative al sistema integrato dei controlli interni, ed è finalizzato a garantire e promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa nonché a verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità, previsto dall'articolo 59 dello Statuto e disciplinato dagli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale n. 15/2019.

Nell'ambito sanitario, nel rispetto della DGR n. 231 del 6 marzo 2018 ed in conformità agli standard internazionali (*International Professional Practices Framework - IPPF*) ed ai principi di riferimento, la struttura organizzativa regionale "Unità Operativa Complessa Internal Audit e Controlli nelle Aziende SSR" di Azienda Zero, ha pianificato le attività a supporto dello sviluppo del Sistema dei Controlli Interni nel SSR, provvedendo a:

- aggiornare l'elenco dei processi aziendali e dei relativi sotto-processi che caratterizzano il modello di attività di qualsiasi azienda e costituiscono l'universo di audit, ovvero l'insieme delle possibili alternative di attività di audit realizzabili nelle Aziende sanitarie e in Azienda zero;
- elaborare le Linee Guida per la stesura del piano triennale di audit 2020-2022 per le Aziende del SSR;
- fornire supporto per l'aggiornamento del PTCT aziendali attraverso le funzioni di internal audit aziendali;
- monitorare l'andamento dei Piani di Audit 2020 nelle Aziende del SSR;
- realizzare, su richiesta di Area Sanità e Sociale, un Audit specifico presso Azienda Ospedaliera di Padova;
- monitorare costantemente i rilievi dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie;
- completare l'audit relativo al Percorso Attuativo della Certificabilità del bilancio (PAC) sulle disponibilità liquide, con invio dei relativi audit report;

- organizzare incontri di coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali supportando e indirizzando la loro attività.

Infine, per quanto concerne la *governance* esercitata dall'Ente sulle proprie partecipazioni, viene segnalato che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali ha provveduto a trasmettere le "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID - 19" adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con propria deliberazione n. 18/SEAZUT/2020/INPR all'organo amministrativo e di controllo delle proprie società partecipate ed alle strutture regionali competenti alla vigilanza degli enti regionali ex legge regionale n. 53/93, così come individuate dalla DGR n. 1771/2018 (cd. strutture vigilanti).

1.3 - Alla domanda se la Regione, nel 2020, ha dato seguito alle eventuali osservazioni formulate sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, viene dichiarato che non ricorre la fattispecie⁹.

1.4 - La Regione ha adottato, per l'esercizio 2020, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011. Nel dettaglio, il DEFR 2020-2022 è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 64/CR del 19 giugno 2019 e successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 117 del 5 novembre 2019. La Nota di aggiornamento al DEFR 2020-2022 è stata adottata con DGR n. 107/CR dell'8 ottobre 2019 ed approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 118 del 5 novembre 2019. Entrambi i documenti hanno completato l'iter entro i tempi previsti dalla normativa.

Nel corso del 2020, a seguito delle eccezionali e pesanti conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19, con deliberazione della Giunta regionale n. 65/CR del 30 giugno 2020 si è ritenuto necessario riallineare le previsioni della programmazione iniziale al mutato quadro di riferimento. Tale deliberazione n. 65/CR/2020 è stata riadottata, successivamente all'insediamento dell'XI legislatura, con deliberazione della Giunta regionale n. 108/CR del 26 ottobre 2020 e approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 112 del 16 dicembre 2020.

⁹ L'analisi relativa alla Relazione del Presidente sui controlli interni per l'esercizio 2019 è stata approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 gennaio 2022, con deliberazione n. 36/2022/FRG, quindi successivamente alla predisposizione della Relazione oggetto di analisi del presente referto.

La Regione, inoltre, precisa che *“Con riferimento al parere obbligatorio sul Documento di programmazione economica e finanziaria da parte del Consiglio delle autonomie locali (CAL), come previsto dalla L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, all’art. 16, comma 5, punto c), si segnala che il CAL, è stato istituito con la legge regionale 25 settembre 2017 n. 3, ha sede presso il Consiglio regionale ed è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 28 novembre 2018. Il suddetto organo si è dotato del proprio “Regolamento interno di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali – CAL con Decreto n. 1 del 5 gennaio 2020 - emanato ai sensi dell’articolo 15 della succitata LR 31/2017. Dal 10 gennaio 2020, data di pubblicazione di tale regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, l’organo è quindi operativo. La prevista attività consultativa e concertativa sarà conseguentemente riferibile ai documenti di programmazione economica e finanziaria predisposti a partire dall’anno 2020; il primo documento interessato è quello relativo al triennio 2021-2023”*.

1.5 - La Regione, confermando quanto già esposto nelle precedenti relazioni presidenziali, afferma che sono attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza, riportando la descrizione del sistema organizzativo dell’attività di verifica sul tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti previsti dal suddetto decreto. In particolare, il riferimento è alla DGR n. 72 del 27 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/2022 e alla DGR n. 408 del 6 aprile 2017, con la quale sono state approvate le linee guida e le istruzioni operative in tema di accesso (documentale, civico e generalizzato).

1.5.1 - La Regione non è stata destinataria di rilievi/sanzioni da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza.

1.6 - La Regione dichiara, come avvenuto per gli anni precedenti, che non sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell’art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo.

1.7 - A chiusura della Sezione I della relazione-questionario, la Regione dichiara che nell'anno 2020 la Giunta regionale, attraverso l'approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) con DGR n. 72 del 27 gennaio 2020, ha adottato un sistema di verifica di secondo livello relativo agli adempimenti in tema di anticorruzione *“che contempla la possibilità di intervento per priorità in funzione del livello di rischio riscontrato dall'attività di mappatura annuale dei processi organizzativi”*. I risultati di tale attività sono pubblicati nel PTPCT 2021 - 2023, approvato con DGR n. 373 del 30 marzo 2021.

SEZIONE II

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La sezione II della Relazione - questionario esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli e richiede informazioni sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo di gestione e di controllo strategico, nonché sull'attività di valutazione del personale con incarico dirigenziale e sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto.

2.1 - Controlli di regolarità amministrativa e contabile

2.1.1 - Alla richiesta di indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo e/o successivo, la Regione risponde confermando quanto già dichiarato nelle precedenti Relazioni.

Per quanto riguarda il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene fatto riferimento al rilascio dei visti indicati dall'art. 3, comma 4, e dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 54/2012¹⁰ e disciplinati all'art. 6 ed all'art. 3, comma 1, del relativo Regolamento di attuazione n. 1 del 31 maggio 2016.

In particolare, per gli atti che dispongono impegni di spesa, il controllo in via preventiva è assicurato, ai fini dell'efficacia dell'atto, mediante apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Direzione "Bilancio e Ragioneria" che attesta la rispondenza dell'atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dai principi contabili dettati dal decreto legislativo n. 118/2011 e dall'art. 4, comma 4, del Regolamento n. 6/2020 sui Controlli Interni.

In riferimento al controllo successivo, viene evidenziato il ruolo del Collegio dei revisori dei conti, al quale competono le funzioni previste dalla legge regionale n. 47 del 21 dicembre

¹⁰ Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto".

2012, in attuazione al decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Viene ribadito, altresì, il controllo in via successiva della Direzione “Bilancio e Ragioneria” sui rendiconti resi dai funzionari delegati e dagli economi e quello sulle spese concernenti gli interventi di sostegno alle imprese svolti con l’ausilio di risorse finanziarie della Regione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2000¹¹, e successiva deliberazione giunta n. 2591 del 4 agosto 2000. Viene precisato inoltre che la Giunta regionale ha stabilito idonee modalità a campione del rispetto, da parte dei beneficiari, delle regole che disciplinano i regimi di aiuto ed in particolar modo quelle previste dalla regola “*de minimis*”.

Viene altresì rilevato che l’attività di controllo e di ispezione è esercitata da un soggetto non coinvolto nell’attività istruttoria o di erogazione degli interventi; laddove l’istruttoria o l’erogazione siano svolte direttamente da una struttura afferente ad un’Area, l’ufficio di controllo è costituito presso quest’ultima.

Quanto al controllo sugli agenti contabili, la Regione ribadisce che, “*nel quadro dei controlli successivi, ora organicamente definito con il Regolamento sui controlli interni n. 6/2020 adottato dalla Giunta regionale in data 14 luglio 2020, sulla base della DGR n. 1013/2017, allegato A, art. 5 “Controllo sugli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili”, e della successiva DGR n. 2137/2017, la Giunta regionale, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 174/2016, che ha approvato il “Nuovo codice di giustizia contabile”, ha provveduto ad assegnare all’Area “Risorse Strumentali” la ricognizione, nell’ambito dell’amministrazione regionale, degli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale*”. Con successiva DGR n. 394/2018 la Regione ha provveduto ad effettuare la ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a norma del decreto legislativo n. 174/2016¹²; l’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili viene effettuata con decreti dell’Area “Risorse Strumentali”.

¹¹ Legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5 (Legge finanziaria 2000) - art. 11 rubricato “*Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese*”.

¹² In particolare, con DGR n. 394/2018: - sono stati individuati i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo agente contabile interno di rispettiva afferenza, quali “responsabili del procedimento”, di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016; - sono stati incaricati i Direttori delle strutture competenti per materia quali “responsabili del procedimento” di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, rispetto agli agenti contabili esterni; - è stata incaricata la Unità Organizzativa “Sistema dei controlli e attività ispettive” quale struttura regionale deputata a svolgere il compito di organo di controllo interno, previsto ai sensi dell’Allegato A alla DGR n. 1013/2017 (ora art. 9, comma 4, del Regolamento controlli interni n. 6/2020), preposto a relazionare, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016; - è stato disposto che i “responsabili del procedimento” dovranno provvedere: a) alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto; b) all’inoltro alla struttura regionale individuata quale organo di controllo interno per l’acquisizione della relazione di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016; c) al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, tramite il sistema informativo

In merito alle attività di controllo effettuate nell'ambito della programmazione comunitaria, la Regione si sofferma sulle funzioni di sorveglianza e di audit sui Fondi strutturali e di Investimento Europei relativamente alla programmazione 2014-2020¹³.

In particolare, la normativa comunitaria (l'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013) prevedono, per ciascun Programma Operativo, la designazione di un'Autorità di Gestione, di un'Autorità di Certificazione e di un'Autorità di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente dalle altre Autorità.

Con riferimento alle funzioni di sorveglianza e di audit spettante all'Autorità di Audit, la Regione evidenzia che queste comprendono lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- in relazione agli audit sulle operazioni: esecuzione delle verifiche, redazione dei rapporti, esecuzione di approfondimenti tecnici e giuridici, predisposizione e aggiornamento dei fascicoli, *follow-up*;
- in relazione agli audit di sistema: pianificazione e adozione del memorandum di audit, esecuzione delle verifiche di sistema e dei conti, esecuzione di approfondimenti tecnici e giuridici, predisposizione dei rapporti di audit e dei conti, esecuzione della *quality review*, predisposizione e aggiornamento del fascicolo documentale ed elettronico;
- supporto nella predisposizione della Relazione annuale di controllo e del Parere di Audit, a norma dell'art. 127, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1046 del 18 luglio 2018;
- predisposizione di audit da parte di organismi comunitari e/o delle relative controdeduzioni;
- predisposizione, e successivi aggiornamenti, della strategia di audit, del manuale delle procedure e delle check-list;
- partecipazione a riunioni in materia di audit con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.

per la resa elettronica dei conti (SIRECO), entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione del predetto organo di controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto (art. 138, commi 3 e 4, art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016).

¹³ Le norme comuni ai fondi strutturali e di investimento europei sono state definite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 mentre le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono state definite dal Regolamento (UE) n. 1299/2013.

2.1.2 – Gli organi a cui sono trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono gli organi che, nei singoli casi, assumono il provvedimento [es. Presidente, Giunta; i soggetti proponenti (dirigenti), il Consiglio, ecc].

Per quanto concerne l'attività di controllo effettuata dal Collegio dei revisori dei conti, esso riferisce, ai sensi dell'articolo 24, lettera d), della legge regionale n. 47/2012, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione riscontrate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della medesima legge regionale n. 47/2012, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o un componente da questi espressamente delegato, può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nell'esercizio dei propri compiti, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali atti. I verbali delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate sono approvati dal Collegio e copia degli stessi verbali è trasmessa, non oltre il 15° giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

Vengono inoltre illustrate altre attività di controllo esercitate sugli atti amministrativi, di seguito elencate:

- sia l'anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni della Regione del Veneto sia le risultanze del controllo sui rendiconti degli agenti contabili sono inseriti, ex decreto legislativo n. 174/2016, nel sistema informatico della Corte dei Conti;
- gli esiti dei controlli sulle attività svolte dall'Organismo Pagatore AVEPA sul sistema di erogazioni in agricoltura (con particolare riferimento al PSR), sono comunicate dall'ente Certificatore incaricato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agenzia stessa, all'AGEA al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Commissione europea;
- per quanto attiene la programmazione FEAMP 2014-2020, gli esiti dei controlli effettuati sono comunicati all'Autorità di Gestione nazionale (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) conformemente a quanto previsto dalle piste di controllo e dal manuale delle procedure pertinente la programmazione. Le eventuali irregolarità riscontrate nei controlli effettuati sia dall'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione sono inserite nel sistema informatico del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali tramite la procedura SIPA accessibile attraverso il portale www.sian.it.

Viene precisato, inoltre, che solo le irregolarità superiori ad euro 10.000 (quota UE) e le frodi rilevate sugli interventi cofinanziati dai fondi europei vengono notificate anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La Regione comunica che, relativamente alla programmazione 2014-2020, nell'anno 2020, non è stata inviata all'OLAF alcuna comunicazione di irregolarità/frode.

Con riguardo alla programmazione 2007-2013, viene segnalato che la Corte dei conti, Sezione di Controllo per gli affari comunitari ed internazionali, ha avviato nel 2018 una indagine speciale i cui esiti sono illustrati nella Deliberazione 14/2018. La Direzione Programmazione Unitaria, in qualità di ADG del POR FESR 2007-2013, ha reso, nell'anno 2020, n. 4 relazioni con l'aggiornamento dei dati finanziari relativi ai recuperi trasmesse alla Corte dei conti sezione di Controllo per gli affari comunitari e internazionali.

Come già evidenziato da questa Sezione nelle precedenti analisi, sarebbe stato utile corredare la risposta con indicazioni più specifiche in merito alle verifiche effettuate nell'anno, evidenziando lo scostamento tra i risultati conseguiti e attesi; rilievo al quale non è stato dato effettivo riscontro nemmeno nella relazione per l'anno 2020.

2.1.3 - La Regione dichiara che sono sottoposti al controllo di regolarità contabile tutti gli atti che hanno rilevanza finanziaria e/o patrimoniale.

2.1.4 - Alla richiesta di indicare quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile, la Regione riporta nel dettaglio il numero delle registrazioni ex lege o d'ufficio, di quelle disposte con atti dirigenziali e di quelle per fondi economici verificate nell'esercizio 2020 e quantifica gli atti adottati e restituiti per rilievi che non hanno ottenuto l'apposizione del visto di regolarità: gli atti restituiti sono stati n. 132 su un totale di n. 3.667 atti.

Rispetto all'anno 2019 si rileva un numero di decreti controllati notevolmente ridotto (erano n. 4.638 nel 2019) ed un decremento degli atti restituiti alle strutture per esito negativo dell'istruttoria (da n. 202 nel 2019 a n. 132 nel 2020, ovvero dal 4,35% al 3,6% sul totale degli atti). Si registra pertanto un miglioramento nel biennio.

Quanto agli agenti contabili, viene confermata la procedura già esposta nelle precedenti Relazioni ed aggiornati i relativi dati all'anno 2020, come di seguito esposto:

Tipo atto	n. atti istruiti	Esito (1a)	Esito (1b)	Esito (2)	Esito (3)
Rendiconti	12	12	0	0	0
Percentuale	100	100			

Esiti: (1a): nessun rilievo da segnalare; (1b): anomalie rilevate e superate; (2) anomalie rilevate di carattere formale, documentale, procedurale, che non pregiudicano la regolarità sotto l'aspetto meramente contabile; (3): negativo

Rispetto all'anno precedente¹⁴, si osserva un lieve decremento degli atti istruiti e l'assenza di anomalie rilevate.

Quanto ai controlli sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese, effettuati dalla U.O. "Programmazione Unitaria" afferente all'Area "Sviluppo Economico" della Regione, nell'anno 2020 sono stati effettuati n. 122 controlli *in loco* per un totale di circa 19 milioni di euro di investimenti ammessi, a seguito dei quali si sono riscontrate n. 3 irregolarità (tutte sui controlli effettuati a valere su normative regionali) corrispondenti ad una percentuale del 2,46%, percentuale in lieve miglioramento rispetto a quella dell'anno precedente (2,75%)¹⁵.

In relazione al controllo sulla programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione dichiara di aver realizzato, per il periodo contabile 1/7/2019 - 30/6/2020, i controlli sulle operazioni del POR FESR e CTE ITALIA CROAZIA 2014-2020 (specificandone i dati). Del POR FSE non è stata controllata spesa in quanto per il periodo considerato non è stata certificata spesa.

A riscontro del sotto-quesito sulle condizioni dell'attuazione, la Regione conferma quanto già esposto negli anni precedenti in merito al controllo sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese e al controllo sui fondi comunitari.

In riferimento alle misure adottate concernenti il controllo successivo, la Regione evidenzia che il Consiglio regionale ha riconosciuto, ex art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2020, la legittimità di debiti fuori bilancio mediante l'approvazione della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 42 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e da procedure di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità", per un ammontare complessivo pari ad euro 101.673,63, così suddivisi: euro 19.920,48 relativi a indennità per occupazione d'urgenza per

¹⁴ Nel 2019 gli atti istruiti erano n. 17 di cui n. 15 con "nessun rilievo da segnalare (1a)", n. 1 con "anomalie rilevate e superate (1b)" e n. 1 con "anomalie rilevate di carattere formale, documentale, procedurale, che non pregiudicano la regolarità sotto l'aspetto meramente contabile (2)".

¹⁵ Si osserva che nell'anno 2019 sono stati effettuati n. 145 controlli *in loco* per un totale di oltre 37 milioni di euro di investimenti ammessi; le irregolarità riscontrate sono state n. 4.

opere di pubblica utilità, di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 73 e per euro 81.753,15 per acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno, come da comma 1, lett. e) del citato art. 73.

Quanto ai programmi cofinanziati dai fondi europei, le misure conseguenti a rilievi di irregolarità sono state la revoca o il ritiro dei contributi erogati (art. 11 commi 3, 4, 5, 6 della legge regionale n. 5/2000) ovvero, la decertificazione della spesa irregolare.

2.1.5 - Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, si rileva che gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Nel dettaglio, la Regione evidenzia che le attività di controllo ed ispettive di cui alla legge regionale n. 5/2000 sono svolte secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 2591/2000. Viene ribadito che i controlli *“devono riguardare un campione statistico significativo degli "interventi" avviati nel precedente esercizio finanziario, rappresentativo di almeno il 5% dell'ammontare della spesa sovvenzionabile degli stessi”*.

Analogamente, lo svolgimento dell'attività di audit sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali viene effettuata a campione. Al riguardo la Regione precisa che *“Per la scelta della metodologia statistica di campionamento l'Autorità di Audit analizza le caratteristiche della spesa certificata nel periodo contabile di ciascun fondo e sulla base di questa adotta uno dei metodi di campionamento previsti dalla manualistica della Commissione Europea¹⁶ e dai Principi internazionali ISA 530 “Campionamento di revisione”*.

Infine, viene evidenziato che il collegio dei revisori procede al controllo a campione delle operazioni registrate dal Tesoriere secondo un criterio di significatività, secondo i principi di revisione contabile.

2.1.6 - Con riguardo all'eventuale vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni) e sui funzionari delegati, la Regione fornisce le informazioni che seguono.

Per quanto riguarda gli agenti contabili interni (fondi economici, budget operativi e società) viene ribadito quanto già rilevato nella Relazione sul funzionamento dei controlli interni effettuati nel 2019, ossia che *“Gli Uffici competenti, individuati sulla base delle disposizioni contenute nelle DDGR n. 2137/2017 e n. 394/2018, hanno provveduto alla verifica amministrativa,*

¹⁶ Si tratta del Documento EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 “Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit - Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020”.

alla parificazione alla relazione ed al deposito presso il Giudice contabile, dei conti giudiziali sulla gestione dei fondi economici e dei budget operativi, presentati per l'annualità 2020, previa attestazione di regolarità contabile della Direzione "Bilancio e Ragioneria".

I controlli dei conti giudiziali 2020 sono in corso di esecuzione.

In conformità alla normativa vigente ed agli orientamenti della Corte dei conti, sono stati verificati, parificati, relazionati e depositati presso il Giudice contabile, i conti giudiziali relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e 2019 presentati dalla Direzione "Partecipazioni societarie ed enti regionali", in merito alla gestione dei titoli delle partecipazioni societarie regionali."

Per quanto riguarda gli agenti regionali esterni, la Regione dichiara di aver completato i controlli sui rendiconti relativi fino all'annualità 2018 delle Università e degli ESU regionali, in relazione alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio.

Per quanto concerne i conti giudiziali di Tabaccherie ed Agenzie di pratiche automobilistiche, la Regione rappresenta quanto segue: *"Il sistema di riscossione della tassa automobilistica è stato profondamente modificato dal 1° gennaio 2019 a seguito dell'introduzione del sistema dei pagamenti "pagoPA", sancito dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), dall'art. 15, comma 5 bis, D.L. 179/2012 e dalla monografia AGID, pubblicata secondo l'uso sul sito istituzionale dell'Autorità in data 06.12.2018, ad oggetto "Pagamento della Tassa Automobilistica presso i PSP – caso d'uso – Versione 1.0 – dicembre 2018". Dal 1° gennaio 2020, la vecchia modalità di riscossione della tassa automobilistica è stata definitivamente superata, in quanto è entrato in vigore l'art. 38-ter, D.L. 26.10.2019, n. 124 così come introdotto dalla legge di conversione 19.12.2019, n. 157, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica devono avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale "C.A.D."), ossia attraverso il sistema di pagamenti "PagoPA", gestito dalla società PagoPA S.p.A.. Pertanto solo nel corso di tutto l'anno 2019 sono coesistiti due diversi sistemi di pagamento della tassa automobilistica, ossia quello tradizionale sulla base del Decreto del Ministero delle Finanze del 1999 e quello tramite pagoPA. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, tutte le modalità di riscossione della tassa auto non rientranti nel circuito "pagoPA", compresa quella prevista dal D.M. Finanze 13.09.1999, non sono state più consentite. Per poter riscuotere la tassa automobilistica, qualsiasi intermediario della riscossione, comprese le Agenzie di pratiche auto, si sono convenzionate con un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al sistema "pagoPA" e non hanno avuto più necessità di uno specifico provvedimento autorizzatorio da parte della Regione del Veneto".*

Relativamente all'incasso dei pedaggi delle tratte aperte in via anticipata e provvisoria dei caselli di Pedemontana Veneta, con decreto n. 29 dell'11 giugno 2019, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha individuato la Società Pedemontana Veneta S.p.A., con decorrenza 3 giugno 2019, agente contabile esterno, quale soggetto abilitato alle attività di riscossione ed incasso dei pedaggi in qualità di mandatario con rappresentanza della Regione del Veneto. Per l'attività di parifica riferita ai conti 2019 e 2020 dei pedaggi di Pedemontana la Regione ha ritenuto opportuno, considerata anche la mole dei dati relativi ai pedaggi introitati dall'agente contabile, provvedere ad incaricare una società di revisione, con specifica esperienza anche nella verifica e attestazione dei sistemi informativi utilizzati per il tracciamento dei pedaggi; all'esito, si è proceduto alle relative parifiche.

Per quanto concerne il controllo sugli agenti contabili dei canoni demaniali riscossi e introitati relativamente alla navigazione interna, la U.O. Supporto di Direzione e Ispettorato di porto, incardinata nella Direzione Infrastrutture e Trasporti, che ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni del demanio della navigazione interna e la riscossione dei relativi canoni demaniali, svolge un'attività di controllo sulla gestione del demanio da essi svolta, divenuti agenti contabili esterni, dovendo riversare alla Regione il 50% dei canoni riscossi e introitati. In attuazione della DGR n. 2137 del 19 dicembre 2017 recante "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili - D.Lgs. 174/2016", e della DGR n. 394 del 26 marzo 2018 recante "Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a norma del D.Lgs. 174/2016, DGR n. 2137/2017", il Decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali n. 65 del 31 dicembre 2018 ha individuato nel Direttore della U.O. Logistica ed Ispettorati di Porto (successivamente rinominata U.O. Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto), il responsabile del procedimento in relazione all'approvazione del conto giudiziale presentato dai diversi Comuni nel cui territorio insistono beni del demanio regionale della navigazione interna. Tale attività di parifica del conto giudiziale è svolta nell'ambito del controllo interno di competenza dell' U.O. "Sistema dei controlli e attività ispettive".

La Regione dichiara che sono stati completati i controlli sui conti giudiziali 2019 del demanio fluviale (navigazione interna) e che sono stati completati i controlli resi dagli agenti contabili del demanio marittimo regionale fino all'annualità 2018.

Quanto alla frequenza, all'oggetto ed ai risultati delle verifiche la Regione evidenzia che per quanto riguarda i controlli sul Tesoriere, il Collegio dei Revisori ha effettuato le verifiche di cassa con cadenza trimestrale.

Relativamente alla riscossione coattiva svolta a mezzo Agenzia delle entrate-Riscossione, la Regione dichiara di aver proseguito con il monitoraggio e i controlli sulle attività dalla medesima svolte nell'esecuzione dei ruoli emessi dalla sola Direzione Finanza e Tributi, come negli anni precedenti. Al riguardo viene evidenziato che tali attività sono state *“pesantemente condizionate dalla sospensione delle procedure di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti di riscossione, quale misura normativa emanata per fronteggiare il momento di crisi economica dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha consentito le sole azioni indifferibili ed urgenti”*.

2.1.7 - Alla richiesta di indicare la periodicità dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Regione innanzitutto rileva che *“Le attività di audit relative al POR FESR, FSE e CTE Italia-Croazia e Italia-Austria hanno cicli legati ai periodi contabili che vanno dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla conclusione del periodo contabile deve inviare alla Commissione Europea una relazione di controllo annuale che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo e le azioni correttive proposte e attuate. Tutte le tempistiche dei controlli quindi sono volte al rispetto della scadenza per presentare la suddetta relazione”*.

Quanto alla programmazione 2014-2020 (periodo contabile dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020), la Regione rileva che l'Autorità Audit del POR FSE e FESR 2014/2020 ha estratto due campioni di operazioni co-finanziate dai fondi strutturali da sottoporre a controllo¹⁷.

Per quanto riguarda le attività di controllo ed ispettive *post* campionamento di cui alla legge regionale n. 5/2000 viene fatto rinvio a quanto già esposto al precedente punto 2.1.5.

Infine, viene precisato che l'attività di controllo sugli atti di spesa è preventiva, e viene attivata a seguito della ricezione da parte della Direzione “Bilancio e Ragioneria” dell'atto trasmesso dalla struttura emittente.

¹⁷ Nel dettaglio, le operazioni sottoposte a controllo dall'Autorità di Audit sono state n. 32 per il POR FESR e n. 32 operazioni per il CTE Italia-Croazia (14 Croazia + 18 Italia).

2.1.8 - Come dichiarato per gli anni precedenti, la Regione comunica di non aver effettuato, nel corso dell'esercizio 2020, controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti.

Si ribadisce, pertanto, quanto già suggerito dalla Sezione nelle precedenti deliberazioni n. 95/2020/FRG e n. 36/2022/FRG, ovvero *“di valutare l'opportunità di riprogrammare, almeno con cadenza annuale, appositi controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile, oltre che nell'ambito di uffici e servizi, anche con riferimento all'attuazione di programmi e progetti e nelle procedure d'appalto, al fine di monitorare costantemente la regolarità amministrativo contabile con funzione di prevenzione di eventuali irregolarità, illegittimità e illiceità. Tali controlli dovrebbero effettuarsi, in via principale, tramite l'analisi della documentazione amministrativo-contabile, con particolare riferimento al rispetto della normativa vigente applicabile alla fattispecie di volta in volta oggetto di analisi e controllo”*.

2.1.9 - La Regione dichiara di aver esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nei confronti di enti o gestioni autonome regionali. Sul punto la Regione conferma, anche per l'anno 2020, quanto dichiarato nelle precedenti relazioni sui controlli interni, ovvero, ribadisce che il controllo viene svolto esclusivamente nelle forme previste dalla legge regionale n. 53 del 18 dicembre 1993 rubricata *“Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali”*, come modificata da ultimo con legge regionale 14 novembre 2018, n. 42. La Regione del Veneto effettua il controllo di regolarità contabile ed amministrativa nei confronti degli enti regionali tramite il direttore, i responsabili dei servizi e l'organo di revisione contabile (collegiale o monocratico), ai quali le singole leggi istitutive demandano specifiche funzioni in materia.

Infine, per quanto riguarda la gestione finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee, *“la Regione non ha ritenuto, per motivi organizzativi e di economicità, di avvalersi dell'organismo strumentale per gli interventi europei di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 208/2015, in quanto le Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi Europei sono all'interno dell'organigramma regionale”*.

2.1.10 - L'Autorità di Audit interno verifica l'adeguatezza, anche a campione, delle procedure di controllo previste per i Fondi comunitari. Nel dettaglio, la Regione dichiara che tale *“Autorità di Audit, in conformità a quanto previsto dall'art. 127 del Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e gli artt. 27 e 28 del Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, ha verificato l'adeguatezza delle procedure di controllo previste per i fondi comunitari tramite lo svolgimento di audit di sistema sulle strutture incluse nei sistemi di gestione e controllo dei singoli programmi operativi di competenza regionale, svolti secondo il calendario incluso nelle rispettive Strategie di audit adottate per ciascun programma, e lo svolgimento di audit delle operazioni su di un campione di operazioni incluse nelle spese certificate nel periodo contabile 2019-2020, selezionate secondo uno dei metodi statistici”* previsti dalla manualistica della Commissione Europea¹⁸.

2.1.11 - La Regione dichiara che *“le procedure di controllo utilizzate dalla Autorità di Audit, contenute nei propri Manuali delle procedure, non sono state oggetto di osservazioni da parte dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit (Ufficio IGRUE - MEF) e/o dalla Commissione Europea nel corso dello svolgimento delle periodiche verifiche di conformità della stessa Autorità di Audit ai Requisiti Chiave 15 (adeguati audit di sistema) e 16 (adeguati audit delle operazioni) di cui alla Documento EGESIF n. 14-0010-final del 14/12/2014 “Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri”*.

2.1.12 - Gli strumenti di controllo utilizzati dall'Ente per lo svolgimento della propria attività di audit sono le Check-list per gli audit di sistema e gli audit delle operazioni allegati al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Audit della Regione del Veneto (giunto alla sua terza versione) ed approvato con il DDR n. 28 del 9 settembre 2020. In esso sono descritte le procedure e le metodologie per lo svolgimento degli audit di sistema, la valutazione dei sistemi di gestione e controllo da cui ricavare il livello di certezza, necessario per la selezione del campione di operazioni, di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 480/2014; i criteri e le tecniche

¹⁸ Si tratta del documento EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 “Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit - Periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020”).

di campionamento da utilizzare per la realizzazione del campionamento; le procedure per lo svolgimento degli audit delle operazioni¹⁹.

La Direzione Bilancio e Ragioneria, in attuazione della DGR n. 1266 del 13 settembre 2019 ad oggetto *“Linee guida per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019/2021 approvato con DGR n. 63 del 29 gennaio 2019”* ha avviato un controllo a campione con cadenza mensile sulle anagrafiche da attivare, secondo le linee guida approvate dalla suindicata delibera; in caso siano rilevate incoerenze o inesattezze, l’anagrafica non viene attivata e la richiesta viene respinta alla struttura proponente, per un supplemento di istruttoria.

2.1.13 – Circa le misure, anche di carattere normativo, adottate dall’Ente sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile, questa Sezione riscontra quanto già rilevato in occasione dell’analisi delle relazioni relative agli esercizi precedenti, ovvero, che la Regione del Veneto non sembra aver adottato misure correttive di carattere normativo, avendo esclusivamente affermato che *“Con riferimento ai controlli preventivi contabili, eventuali irregolarità riscontrate determinano la non adozione dell’atto e/o la sua mancata registrazione contabile, con relativa restituzione degli atti alla struttura regionale proponente, per apportare le modifiche/integrazioni necessarie a superare i rilievi segnalati.”*

2.2 – Controllo strategico

2.2.1 – Al quesito circa l’eventuale integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, la Regione risponde confermando che il sistema di controllo strategico ed il controllo di gestione perseguono e monitorano obiettivi comuni con riferimento alle attività strategiche.

Vengono richiamate le norme vigenti e i documenti rilevanti ai fini della programmazione regionale, ovvero: il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-2022 (DEFER), la relativa Nota di aggiornamento (DCR n. 118 del 5 novembre 2019 e DCR n. 112 del 16 dicembre 2020), il Piano delle Performance 2019-2021 (DGR n. 64 del 29 gennaio 2019), il

¹⁹ L’aggiornamento del manuale e degli strumenti allegati avviene con cadenza periodica, tenuto conto delle versioni del Manuale delle procedure di audit 2014-2020 elaborato dall’Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit (IGRUE - MEF).

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il decreto n. 11 del 19 dicembre 2019 del Segretario Generale della Programmazione con i quali vengono stabiliti gli obiettivi, che si aggiungono a quelli strategici individuati nella nota di aggiornamento al DEFR.

In particolare, la Regione precisa che *“Nell’ambito di un sempre maggiore coordinamento tra gli strumenti regionali di programmazione e controllo, il DEFR costituisce punto di riferimento per il Piano della Performance, aggiornato e adottato annualmente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Nel merito, il DEFR e gli Obiettivi individuati nella Nota di aggiornamento al DEFR, sono stati utilizzati per l’individuazione degli obiettivi di performance assegnati nell’ambito del Piano della Performance 2020-2022 (approvato con DGR n. 73 del 27 gennaio 2020 e ss.mm.ii.), quale piano di gestione di riferimento”*.

2.2.2 - Alla richiesta se il DEFR 2020 ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, la Regione ribadisce che il sistema di monitoraggio è predisposto per fornire le necessarie informazioni alle Strutture regionali alle quali è demandato il compito di adottare eventuali misure correttive in caso di scostamenti nei tempi di attuazione delle attività previste nel cronoprogramma annuale e/o rispetto al raggiungimento dei target prefissati. Viene evidenziato che *“a fronte di 83 obiettivi, sono presenti 112 indicatori (23 obiettivi contengono più di un indicatore). Rispetto ai 112 indicatori, a seguito dell’attività di monitoraggio, risulta che per 95 indicatori il valore target è stato raggiunto o superato mentre per 17 indicatori il risultato non è stato pienamente conseguito”*. A detta della Regione, le ragioni che hanno condotto al mancato raggiungimento del valore target, sono riconducibili a:

1. emergenza sanitaria da Covid-19 (9 casi);
2. rinunce o minori investimenti, proroghe nelle tempistiche di realizzazione dei progetti, ritardi nella presentazione della rendicontazione e quindi nel calcolo del totale della rendicontazione (3 casi);
3. ritardi nell’iter procedurale amministrativo, non dipendente dall’Amministrazione regionale ma di competenza di altri Enti, e rinvio della certificazione di spesa per evitare rettifiche a seguito di diversa legislazione comunitaria in determinate materie (2 casi);
4. cause di diversa natura dettagliate nelle note dei singoli indicatori, all’interno del Rapporto di Monitoraggio (3 casi).

Infine, la Regione precisa che *“i risultati conseguiti devono essere letti in chiave pluriennale, considerando che il DEFR si esprime su un orizzonte temporale triennale, e che conseguentemente i target rappresentati sono da ritenersi funzionali alla realizzazione di attività che si sviluppano in più esercizi adeguando le azioni ai risultati ottenuti”*.

2.2.2.1 - In base agli obiettivi strategici definiti con il DEFR 2020, la Regione dichiara di aver approvato il Piano triennale della performance relativo al periodo 2021-2023 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, pubblicandone i contenuti sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito (art. 18 bis, comma 2 e art. 41, D.lgs. n. 118/2011).

2.2.2.2 - Nell'ambito del controllo strategico vengono verificate, da parte della Regione, la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla medesima con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la Trasparenza e l'Integrità, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi.

2.2.3 - Al quesito se il controllo strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati con la legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), la Regione ha risposto affermativamente.

Circa le osservazioni e le criticità riscontrate nei report prodotti, e le eventuali proposte formulate dal Controllo strategico per migliorare la capacità di programmazione dell'Ente, la Regione dichiara di provvedere a monitorare e valutare costantemente la capacità di programmare e impiegare le risorse per gli investimenti in edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della richiamata legge n. 67/88. In particolare, nel corso del 2020, relativamente alla programmazione delle risorse, è stato adottato, con DGR n. 85 del 27 gennaio 2020 il “Programma straordinario di investimenti in sanità - Investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale. (...) Programmazione 2020-2029” mentre con DGR n. 86, sempre in data 27 gennaio 2020, sono state assegnate alle aziende Sanitarie le risorse attribuite dal CIPE con deliberazione n. 51/2019; con quest'ultimo atto la Regione ha quindi programmato e assegnato alle Aziende Sanitarie, il 100% delle risorse stanziato dallo Stato e assegnate al Veneto ex art. 20 della legge n. 67/88.

Sempre nel corso del 2020 la Regione del Veneto ha predisposto e inviato al Ministero della Salute i documenti (Documento programmatico, Articolato contrattuale e schede tecniche interventi) propedeutici alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Ministero stesso di concerto con il Ministero dell'Economia per la realizzazione degli interventi proposti e l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate.

Relativamente all'impiego delle risorse, la Regione provvede a monitorare costantemente le fasi di approvazione e realizzazione degli interventi al fine di garantire il rispetto dei termini imposti dall'art. 1 commi 310 e 311 della legge n. 266/2005. Tutti gli interventi inseriti negli Accordi di Programma già sottoscritti sono stati approvati, le relative risorse sono state ammesse a finanziamento e conseguentemente impegnate nel bilancio regionale.

Inoltre, attraverso il costante utilizzo nella sezione Osservatorio dell'applicativo NSIS, la Regione provvede sistematicamente alla richiesta di erogazione dei fondi e, annualmente e sempre attraverso la sezione Osservatorio di NSIS, all'invio al Ministero della Salute dell'aggiornamento dello stato di attuazione di tutti gli interventi inseriti negli Accordi di Programma e finanziati con le risorse ex art. 20 della legge n. 67/88.

2.2.4 - Alla domanda se il controllo strategico abbia monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse comunitarie afferenti ai Piani Operativi regionali (POR) relativi alla Programmazione 2014-2020, la Regione ha risposto in modo affermativo.

Riguardo le valutazioni e le criticità rilevate, e le iniziative adottate per migliorare l'efficienza dei processi decisionali, la Regione evidenzia che *“In attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, la Regione ha adottato delle misure specifiche per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19. Le misure specifiche disposte dal Reg. (UE) 460/20 volte a mobilitare gli investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, in termini di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi (Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013), la modifica degli ambiti di applicazione del sostegno a titolo del FESR prevedendo la possibilità di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI, nonché l'inserimento della priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione degli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari (Articolo 1 Modifiche del regolamento*

(UE) n. 1301/2013) hanno consentito alle Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto di trasferire le risorse, ancora disponibili nei rispettivi Programmi Operativi Regionali (POR), a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese". In applicazione del "modello di programmazione condiviso", che era stato definito con la DGR n. 410 del 25 marzo 2013, il cui obiettivo è di assicurare il coordinamento, l'integrazione e la sinergia di obiettivi, risultati ed azioni nella programmazione comunitaria 2014-2020, gli atti che la Regione ha adottato in attuazione delle misure di flessibilità nella gestione dei fondi FESR e FSE, introdotte dal Reg. (UE) 460/2020, sono stati definiti in forma congiunta e comprendono i seguenti atti, emanati nel corso del 2020:

- DGR n. 404 del 31 marzo 2020 con cui sono state adottate le prime linee di indirizzo per trasferire le risorse, ancora disponibili sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 del Veneto, a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, prendendo atto delle modifiche al quadro normativo europeo;
- DGR n. 745 del 16 giugno 2020 con cui è stato individuato l'ammontare delle risorse trasferibili dai succitati POR a interventi emergenziali riconducibili alle quattro priorità - 1. Emergenza Sanitaria, 2. Attività Economiche, 3. Lavoro, 4. Sociale - previste dall'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. "Accordo Provenzano"), il cui schema è stato approvato con la DGR n. 786 del 23 giugno 2020²⁰;
- DGR n. 1332 del 16 settembre 2020 con cui la Giunta regionale ha preso atto delle risorse disponibili a valere sul FSC e ha autorizzato le strutture competenti alla attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della citata delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020.

²⁰ L' "Accordo Provenzano" è stato sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in data 10 luglio 2020. Tale Accordo prevede specifiche norme volte ad ampliare la possibilità di sostenere spese legate all'emergenza con il contributo dei fondi SIE e al contempo assicura la prosecuzione dei 10 impegni già assunti nell'ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020, attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di corrispondenti risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, a copertura delle misure FESR e FSE a suo tempo programmate. Successivamente la Giunta regionale ha adottato l'Informativa n. 9/INF del 14 luglio 2020 recante "Informativa al Consiglio regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza Covid19 e relativo Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'art. 42 del D.L. n. 34/2020". Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 87/2020.

Le modifiche sostanziali a specifici elementi dei citati POR FESR e POR FSE, tra cui l'inserimento di nuove priorità di investimento e/o di nuove operazioni ad esse collegate e le conseguenti variazioni ai target degli indicatori fisici e alle poste finanziarie, sono state approvate dalla Commissione europea, con decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22 ottobre 2020, per il FSE, e con decisione di esecuzione C(2020)7754 del 5 novembre 2020, per il FESR²¹.

2.2.5 - Al fine di verificare la capacità di programmazione e attuazione, da parte della Regione, degli investimenti finanziati con i Fondi strutturali europei afferenti ai Programmi operativi regionali (POR), è stato richiesto di descrivere sinteticamente il livello di raggiungimento dei target annuali di spesa certificata validi per la Programmazione 2014-2020, ed, eventualmente, il valore (in percentuale del totale) delle risorse comunitarie definanziate perché non spese entro il triennio successivo all'annualità di riferimento.

Al riguardo, la Regione evidenzia che *“Le modifiche introdotte nel 2020 in ambito finanziario hanno dato un nuovo assetto alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, in considerazione degli effetti sul Programma POR FSE 2014-2020 derivanti dall'introduzione degli indicatori di programma correlati alle iniziative COVID-19. I target da perseguire e realizzare al 2023 sono stati quindi ridefiniti e adeguati al contesto socio-economico, nonché allineati alle risorse residue a disposizione”*.

Complessivamente, al 31 dicembre 2020, la Regione dichiara che sono state attivate 159 procedure e finanziati 8.457 progetti, ovvero un incremento di progetti di oltre il 59%, essendo stati finanziati 3.429 progetti in più rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda il quadro di avanzamento fisico, le iniziative realizzate hanno ottenuto un elevato grado di coinvolgimento, registrando al 31 dicembre 2020 un numero totale di

²¹ Le misure regionali attivate su cui sono state impiegate le risorse rese disponibili dalla riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 riguardano il sostegno:

- ad attività economiche, attraverso interventi rivolti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi quali i settori culturale, artistico, di intrattenimento, divertimento e turismo, compresi progetti di adeguamento e rilancio e misure integrative delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al Decreto “Cura Italia” e al Decreto “Rilancio”;
- al lavoro, per sovvenzioni per il pagamento di salari e stipendi dei lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi; incentivi all'assunzione; sviluppo del lavoro agile in tutti i settori;
- a iniziative di tipo sociale, a sostegno alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi anche attraverso misure rivolte ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori e non autosufficienti. Le misure nazionali attivate con il POR FSE riguardano il sostegno al lavoro, per interventi sui redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante il finanziamento di ammortizzatori sociali (CIG in deroga).

partecipanti coinvolti pari a 269.146 unità, che, in relazione al raggiungimento del valore obiettivo posto al 2023, registra un rapporto di conseguimento del 113%.

Al 31 dicembre 2020 il livello delle spese certificate alla CE erano pari a euro 293.366.437,04 (Tot. contributo) di cui 187.670.688,87 euro quota UE (pari al 49,13% del cofinanziamento UE del Programma che ammonta a euro 382.015.911,00). Totale importo ha permesso di superare la soglia del disimpegno automatico posto al 31 dicembre 2020 pari a 274.453.421,28 (Tot. contributo) di cui 137.226.710,64 euro quota UE.²²

Il Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 5903 in data 17/08/2015, contribuisce strategicamente alle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e di tutela ambientale.

Per l'annualità 2020 il target N+3 previsto per il Programma, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la sola quota comunitaria ammontava a euro 107.070.900,99: a dicembre 2020 sono stati rendicontati alla Commissione Europea euro 134.473.373,17, pari al 126% del target previsto.

2.2.6 - 2.2.7 - 2.2.8 - Come avvenuto nei precedenti esercizi, anche la Relazione concernente i controlli interni per l'anno 2020 evidenzia che il controllo strategico non ha individuato criticità o necessità di adeguamento ed integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale.

2.2.9 - La Relazione elenca le disposizioni regionali che prevedono forme di informativa dell'amministrazione all'organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti; vengono inoltre segnalate le leggi regionali approvate nell'anno 2020, ove sono state introdotte le cd. "clausole valutative". Tali clausole individuano una specifica disposizione di legge attraverso la quale viene attribuito un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di raccogliere, elaborare ed, infine, comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Dette informazioni hanno lo scopo di facilitare la conoscenza dei tempi e delle

²² Alla luce del rimborso al 100% delle spese certificate previsto da parte della CE per il periodo contabile che va del 01/07/2020 al 30/06/2021, la certificazione intermedia di novembre 2020 ha impattato sul tasso di cofinanziamento, comportando una diminuzione in termini di risorse necessarie per concorrere al pieno utilizzo del cofinanziamento UE.

modalità d'attuazione della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione e valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.

Tra gli strumenti utilizzati anche nell'anno 2020, la Regione fa riferimento alla relazione prevista dall'art. 3, comma 1, lett. s), della legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002²³, concernente le attività più significative e di maggiore impatto strategico realizzate nel corso dell'anno di riferimento, approvata all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 15 luglio 2020.

Infine, per quanto riguarda le nuove leggi approvate nell'anno 2020, la relazione del Presidente della Regione indica le seguenti disposizioni normative che prevedono strumenti di informativa all'organo legislativo circa lo stato di attuazione delle medesime e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti:

- legge regionale n. 11 del 14 aprile 2020 *“Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso dell'acqua alla spina”*, che prevede, all'articolo 6, l'invio da parte della Giunta regionale di una relazione sull'attuazione della normativa al Consiglio regionale; la prima relazione deve essere trasmessa dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame e successivamente con cadenza annuale;
- legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 *“Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”*, il cui articolo 23 prescrive che la Giunta regionale trasmetta una relazione annuale al Consiglio regionale circa l'attuazione della normativa;
- legge regionale n. 24 del 23 giugno 2020 *“Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”*, la cui clausola valutativa prevede, all'articolo 22, che i dati disaggregati contenuti nell'applicativo informatico delle forze di polizia di cui all'articolo 21, devono essere trasmessi all'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche, istituito presso il Consiglio regionale; con i dati ricevuti, l'Osservatorio è tenuto ad effettuare elaborazioni finalizzate ad una valutazione sull'attuazione della legge, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale; infine, il

²³ La legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002 *“Norme sul sistema statistico regionale”*, prevede che la Sezione Sistema Statistico regionale inoltri *“(…) entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente”*.

risultato dei dati ottenuti dalla elaborazione viene comunicato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;

- legge regionale n. 25 del 3 luglio 2020 *“Ratifica dell’intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate. Abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23”*, il cui articolo 4 prevede il compito, in capo all’Assessore competente in materia di infrastrutture e trasporti, in qualità di componente del Comitato interregionale per la navigazione interna disciplinato dall’intesa, di riferire al Consiglio regionale²⁴; la periodicità della relazione è biennale. Annualmente devono essere trasmesse le proposte relative al documento di programmazione triennale e relativo aggiornamento annuale, nonché il bilancio e il rendiconto già approvato; un ulteriore invio concerne la relazione sugli interventi di rilevante impatto sul sistema idroviario;
- legge regionale n. 27 del 3 luglio 2020 *“Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazione a scopo idroelettrico”*, il cui articolo 5 impone alla Giunta regionale l’invio di una relazione al Consiglio regionale²⁵; la commissione consiliare competente a seguito dell’esame della relazione può riferire al Consiglio regionale per apportare le necessarie modifiche o integrazioni alla normativa interessata.

Per quanto riguarda le sopra elencate leggi approvate nel 2020, non è possibile evidenziare gli effetti prodotti dalle medesime in quanto i termini per l’invio delle relazioni sullo stato di attuazione non sono ancora scaduti alla data di compilazione della Relazione in esame.

2.3 - Controlli di gestione

2.3.1 - La Regione conferma, come avvenuto nelle precedenti Relazioni, di non aver adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, in quanto non prevista dalla vigente normativa. Tuttavia, come già espresso in precedenti occasioni, la Sezione rammenta che l'armonizzazione, quale processo di riforma degli ordinamenti

²⁴ In dettaglio i contenuti della relazione si riferiscono alle attività svolte dal predetto Comitato interregionale, con particolare riguardo alle iniziative realizzate, alla loro attuazione ed alle risorse impiegate, nonché alle criticità riscontrate ed alle eventuali proposte di modifica dell’accordo sottoscritto.

²⁵ Detta relazione deve tenere conto in particolare dei seguenti aspetti disciplinati dalla normativa di riferimento: a) l’entità di energia fornita gratuitamente o della sua monetizzazione; b) i soggetti beneficiari della fornitura gratuita di energia elettrica o dei proventi derivanti dalla sua monetizzazione; c) eventuali attività di rilievo, attuate con le risorse economiche derivanti dai proventi della monetizzazione della energia da fornire gratuitamente; d) eventuali problematiche e criticità insorte durante l’attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, si colloca nell'imperativo comunitario di acquisire dati contabili omogenei a livello europeo ai fini della verifica del rispetto dei parametri di Maastricht. Per le Regioni, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali, le disposizioni sono contenute attualmente nel decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., nonché nel DPCM del 28 dicembre 2011. L'introduzione del controllo di gestione, inoltre, ha quale imprescindibile presupposto lo sviluppo della contabilità analitica, la quale rappresenta il processo di registrazione, classificazione e analisi dei costi associati ad un processo ed a un centro di spesa, tesa al monitoraggio ed al contenimento degli stessi. È evidente, pertanto, che essa rappresenti il supporto necessario al controllo di gestione, nella misura in cui consente di verificare il rapporto tra costi e risultati conseguiti.

2.3.2 - Alla richiesta di comunicare se è stato adottato un piano di gestione (o altro piano comunque denominato) che traduce le strategie approvate con il Piano Triennale della Performance in specifici obiettivi operativi, la Regione dichiara che *“Ogni anno viene adottato, da parte della Giunta regionale, un Piano della Performance ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che traduce le strategie della Regione in obiettivi di performance organizzativa e in obiettivi individuali per tutto il personale della Regione. Tale Piano ha a riferimento gli obiettivi strategici individuati nel DEFR (per il Piano del 2020, si tratta del DEFR 2020-2022) e gli obiettivi gestionali individuati con Decreto del Segretario Generale della Programmazione per il medesimo triennio”*.

Per l'anno 2020 il Piano è stato adottato con DGR n. 73 del 27 gennaio 2020 e successivamente aggiornato con DGR n. 889 del 9 luglio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Questa Sezione rileva, quindi, che l'adozione del Piano delle Performance è avvenuta nei termini previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 (entro il 31 gennaio).

2.3.3 - Al quesito volto a far esprimere un giudizio circa la chiara individuabilità e quantificazione degli obiettivi operativi, la Regione risponde in senso affermativo precisando che *“Gli obiettivi sia di performance organizzativa che individuali sono chiaramente individuati ed espressamente declinati a inizio anno all'interno di una scheda di valutazione e del manuale metodologico, in relazione alle attività da raggiungere per ciascuna posizione dirigenziale.*

Questi vengono quantificati attraverso un sistema di indicatori che ne permette la misurazione alla fine dell'anno".

2.3.4 - Per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, sia direzionali che gestionali operativi, la Regione risponde positivamente evidenziando che: *"Gli indicatori sono misurati attraverso un range di valori minimo e massimo (target) all'interno dei quali deve essere collocato il risultato finale per poter essere considerato come parzialmente/totalmente raggiunto. Gli indicatori possono essere misurati sia in modo quantitativo che temporale. E' prevista, inoltre, in corso d'anno, una verifica sul grado di raggiungimento dei target"*. Viene riportata la lista degli indicatori utilizzati.

2.3.5 - Dalla Relazione risulta che il piano della Performance suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici. Al riguardo la Regione precisa che *"Esiste un puntuale collegamento fra il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati e la valutazione delle prestazioni. Come definito nel Piano della Performance, il sistema di valutazione della dirigenza si basa sulla misurazione del raggiungimento di obiettivi strategici, individuali e sui fattori di prestazione. Nel 2020 per la dirigenza ci si attesta in un set di due obiettivi strategici e due obiettivi individuali. Seguono i "fattori di prestazione" che forniscono un giudizio relativo al comportamento e all'allineamento rispetto all'organizzazione di ciascun dirigente. Complessivamente, la parte legata agli obiettivi pesa per il 70% della valutazione finale, mentre la parte relativa ai fattori di prestazione pesa complessivamente per il 30%. I 4 fattori di prestazione sono legati alle capacità di gestione delle risorse umane (peso 25%), alle capacità manageriali (peso 35%), alle capacità di comunicazione (peso 15%), alla differenziazione delle valutazioni (25%)"*.

Rispetto all'esercizio precedente, quindi, si riscontra un aumento del peso del fattore di prestazione legato alle capacità manageriali (era pari al 30% nel 2019) ed una diminuzione del fattore relativo alle capacità di comunicazione (era pari al 20%) mentre invariati sono rimasti i pesi dei fattori legati alle capacità di gestione delle risorse umane ed alla differenziazione delle valutazioni.

2.3.6 - Nella Relazione si sottolinea come il sistema di valutazione delle performance dei dirigenti preveda un'attività di monitoraggio tramite la produzione di report periodici in

corso d'anno, i quali vengono comunicati e messi a disposizione dell'Organismo Indipendente di valutazione (OIV).

Nell'anno 2020 rimangono stabili a tre i gruppi dei report da produrre da parte dei 142 dirigenti, per un totale di n. 1.420 documenti (erano 1590 nel 2019).

2.3.7. - In merito alla tempistica di pubblicazione dei report di consuntivazione rispetto alla chiusura dell'esercizio, la Regione conferma che *“L'OIV nel mese di gennaio verifica attraverso i report prodotti il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa; a seguire, conclusa la fase di valutazione delle performance (febbraio – marzo), i risultati vengono pubblicati nella Relazione sulla performance dell'anno di riferimento (per il 2020, DGR n. 554 del 27 aprile 2021).”*

2.3.8 - 2.3.9 - 2.3.10 - La Regione dichiara che il controllo di gestione non ha individuato, per l'anno 2020, criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale; di conseguenza non è stato necessario rispondere ai quesiti concernenti le criticità riscontrate.

2.3.11 - Analogamente a quanto espresso nelle relazioni precedenti, la Regione dichiara che gli esiti dell'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuiscono alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza. Al riguardo viene precisato che: *“Nella complessa articolazione della procedura per la predisposizione del bilancio di previsione, secondo le linee di indirizzo di programmazione strategica, l'analisi di carattere finanziario (effettuata dalle strutture competenti a formulare la proposta di bilancio alla Giunta regionale) relativa alle previsioni degli stanziamenti di bilancio sia per quanto concerne l'entrata, sia per quanto concerne la spesa tiene conto di diversi indicatori; a ciò si aggiunge la circostanza che, sempre all'interno della procedura per la predisposizione del bilancio di previsione, le strutture titolari dei singoli capitoli di spesa e proponenti gli stanziamenti hanno a disposizione, per le proprie valutazioni, gli esiti derivanti dalla valutazione degli obiettivi ad esse assegnati.”*

2.4 - Valutazione del personale con incarico dirigenziale

2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - Nella Relazione si rappresenta come l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) si sia espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione che alla qualità dei comportamenti professionali.

Alla richiesta se la valutazione dei dirigenti abbia riguardato anche quelli delle agenzie strumentali regionali, la Regione risponde che *“L’OIV regionale è anche organo di valutazione dei dirigenti degli Enti Strumentali di Regione Veneto”*.

Si precisa, inoltre, che le valutazioni espresse nel 2020 sono riferite all’esercizio 2019; in particolare, con DGR n. 505 del 28 aprile 2020, la Giunta regionale ha dato atto del percorso svolto dall’Amministrazione nel 2019, approvando la Relazione sulla Performance validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione.

Infine, la Regione dichiara che l’OIV utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione.

2.4.4 - 2.4.5 - La Regione dichiara che si è provveduto alla predisposizione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), conformemente all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017. Inoltre, viene evidenziato che le fasce di premialità previste ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato sono sette fasce per i Dirigenti e sette per il Comparto.

Con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale, la Regione afferma che esiste una precisa differenziazione tra le fasi di programmazione, di monitoraggio intermedio sull’andamento delle prestazioni e di attività conclusiva delle fasi di misurazione e valutazione della performance.

2.4.5.1 - L’Indennità di risultato è stata corrisposta ai dirigenti nel modo seguente:

- Fascia 1: 87%
- Fascia 2: 8%
- Fascia 3: 4%
- Fascia 4: 1%

2.4.6 - La Regione dichiara che l’organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle performance, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, legge n. 190/2012, come modificata dall’art. 41 del decreto legislativo n. 97/2016). Nella Relazione, infatti, viene evidenziata la stretta e costante interdipendenza dell’attività dell’OIV con quella del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, precisando che *“(…) I rispettivi documenti programmatori (il Piano della performance e il Piano anticorruzione e trasparenza) vengono redatti*

parallelamente e in stretta correlazione per quanto attiene ai loro contenuti specifici. Le modalità avvengono, nella pratica, attraverso un confronto costante, in sede, fra i soggetti interessati, rapporti stretti che portano alla formalizzazione di documenti assolutamente coerenti l'uno con l'altro ed entrambi approvati nel mese di gennaio di ciascun anno".

Viene altresì evidenziato che il PTPCT 2020-2022 di cui alla DGR n. 72/2020, dedica un apposito Paragrafo (il n. 8 Raccordo con gli strumenti della programmazione regionale) al tema dei rapporti fra il Piano anticorruzione, il Piano della performance e il Documento di Economia e finanza.

Al riguardo, la Regione evidenzia che: *"Il primo obiettivo strategico di performance organizzativa, di carattere trasversale e comune a tutte le strutture, risiede proprio nella mappatura dei processi lavorativi, nella analisi dei rischi corruttivi e nella adozione delle relative misure di prevenzione compreso il rispetto delle norme sulla trasparenza. Il tutto viene gestito attraverso un nuovo sistema informativo (denominato DPM mappatura processi) che consente all'OIV e al RCPT di monitorare l'effettivo svolgimento delle attività ed il loro espletamento nei tempi richiesti. Quindi le suddette attività costituiscono parte integrante delle verifiche fatte in sede di validazione della Relazione sulla performance. (...)*

Parimenti, nel DEFR 2020-2022 è descritto che l'Amministrazione regionale ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, con ciò legando strettamente il PTPCT al documento di programmazione generale.

Da tenere distinta è la Relazione sull'attività svolta che viene predisposta dal RPCT ai sensi del comma 14 della Legge n. 190/2012. La Relazione viene redatta sulla base di un modello predisposto annualmente dall'ANAC e secondo modalità e tempi stabiliti dalla medesima Autorità.

L'OIV può, se ritiene opportuno, chiedere al RCPT ulteriori informazioni e documenti, così come può, se lo ritiene necessario, effettuare anche audizioni di dipendenti.

Per quanto attiene alla Relazione sopra citata, la medesima è stata inviata, a cura del RPCT, all'OIV con nota prot. n. 100053 del 3 marzo 2020, consentendone pertanto la verifica dei contenuti, come richiesto dall'art. 1, comma 8-bis, sempre della Legge n. 190 del 2012".

2.4.6.1 - La Regione dichiara di provvedere all'applicazione del criterio di rotazione dei dirigenti, in conformità alle prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione.

2.4.7 - La Regione conferma che la procedura di valutazione risulta completamente informatizzata e disponibile tramite *web* nella intranet aziendale.

2.4.8 - Infine, si dichiara che è stata verificata da parte della Regione, l'applicazione, nei confronti dei dirigenti del SSR, delle disposizioni normative che condizionano la corresponsione di una quota dell'indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, comma 865, legge n. 145/2018).

SEZIONE III

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

La terza sezione ha finalità di monitoraggio dei controlli sulle società e sugli altri organismi partecipati dalla Regione in funzione dell'analisi sull'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.

3.1 - La Regione si è dotata oramai da tempo di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati: si tratta della Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti regionali", incardinata nell'Area Risorse Strumentali con DGR n. 192 del 20 febbraio 2018. Tale Direzione è stata istituita con DGR n. 2100 del 19 dicembre 2017, ed origina dalla trasformazione in Direzione della Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie".

Con specifico riferimento ai soli enti regionali (non societari) la Regione evidenzia che, ai sensi della legge regionale n. 53/1993²⁶, la funzione di verifica della coerenza della loro azione amministrativa con la programmazione regionale, nonché il monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità è attribuito alle strutture regionali competenti per materia (c.d. strutture vigilanti), identificate dalla DGR n. 1771/2018.

Ad integrare il sistema di controlli sugli enti operato dalle singole strutture vigilanti, la Regione evidenzia che nel 2019 è entrato a regime il sistema di reporting gestionale previsto dalla DGR n. 1772/2018, che affida alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali la predisposizione di un "cruscotto gestionale" mediante il quale monitorare l'attività e gli andamenti in specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa (quali le spese di personale, le dotazioni organiche, le spese relative ad organi di amministrazione e controllo, l'acquisizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali).

Quanto al numero di personale mediamente impiegato nella struttura, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, la Regione conferma che il personale impiegato, oltre al Direttore, è di n. 8 unità, come registrato anche nel 2019. La Regione fa altresì presente che, per l'attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali, "si deve inoltre

²⁶ Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 rubricata "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali" modificata da ultimo con legge regionale 14 novembre 2018, n. 42, rubricata "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento".

tener conto del personale impiegato nelle Strutture Vigilanti, individuate dalla DGR n. 1771/2018, preposte all'attività di controllo", senza tuttavia quantificarne la numerosità.

Quanto al numero dei *report* periodici effettuati dalla struttura, la Regione indica che il numero dei report predisposti nell'anno 2020 è stato di n. 43, con un incremento di n. 3 report rispetto all'esercizio 2019.

Si evidenzia, in particolare, che sono stati prodotti nel 2020, in ragione di uno stretto monitoraggio connesso all'emergenza Covid-19, due report aventi ad oggetto i principali dati economico - patrimoniali e finanziari aggiornati degli Enti regionali e delle società a controllo regionale. Tali documenti sono stati trasmessi all'Assessore alla Programmazione, Attuazione del Programma, Rapporti con Consiglio regionale, Bilancio e patrimonio, Affari generali, EE.LL. ed al Direttore dell'Area Risorse Strumentali.

3.1.1 - La Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti regionali" svolge attività di analisi dei report economico-finanziari, monitoraggio del valore della partecipazione, raccolta di informazioni sulle vicende societarie, valutazione della strategia della partecipazione, verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio, verifica del rispetto del codice di autodisciplina, produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta. In particolare, svolge funzioni di coordinamento rispetto alle strutture che hanno competenze specifiche per materia.

Per quanto concerne gli impatti di tali attività sul controllo sugli organismi partecipati, la Regione evidenzia che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali provvede all'esecuzione di tutti gli ulteriori approfondimenti istruttori (ed all'adozione delle eventuali necessarie azioni correttive) necessari in esito ai risultati delle suddette attività esercitate dalla stessa. In particolare, tali approfondimenti istruttori, che possono coinvolgere sia altre strutture regionali competenti per materia (ad esempio Avvocatura) che soggetti esterni (Guardia di Finanza, Corte dei Conti, consulenti esterni), sono finalizzate a:

- verificare il rispetto della normativa vigente;
- tutelare i diritti (patrimoniali e non patrimoniali) del socio Regione;
- soddisfare il fabbisogno informativo degli *stakeholder* interni ed esterni (Consiglio regionale e Giunta regionale in primis)²⁷.

²⁷ A titolo esemplificativo, la Regione rileva che "in esito alla verifica della documentazione di "reporting" prodotta da Veneto Innovazione S.p.A., la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali abbia rilevato il superamento delle soglie previste per i

3.2 – La Regione del Veneto dichiara che l'individuazione delle società a controllo pubblico regionale è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del decreto legislativo n. 175/2016²⁸. Nella relazione anno 2020 vengono elencate le società controllate ex art. 2359 del codice civile²⁹ (Infrastrutture Venete S.r.l., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato, Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a.), confermando tuttavia che non sussistono situazioni di cui all'art. 2359 punti 2 e 3. Inoltre, espressamente dichiara che *“Non sussistono situazioni in cui il controllo viene esercitato congiuntamente con altre pubbliche amministrazioni mediante comportamenti concludenti, indipendentemente dall'esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati e non vi sono situazioni di dubbia interpretazione ovvero di dissidio tra i soci di ciascuna società.”*

Per quanto riguarda la partecipata Veneto Strade S.p.a., la Regione segnala *“l'avvenuta sottoscrizione (in ossequio a quanto disposto dalla Giunta Regionale con propria delibera n. 523 del 27/04/2021 e successivamente dal suo Presidente con proprio D.P.G.R. n. 84 del 25/06/2021) nel mese di giugno 2021 di un accordo con il socio pubblico Provincia di Belluno per l'esercizio del “controllo analogo congiunto” sulla suddetta società, attraverso la costituzione di un “comitato per il controllo analogo”³⁰.*

rimborsi spese dell'amministratore unico in carica dal 06.08.2013 al 22.07.2016. Il fatto è stato segnalato alla società, la quale ha promosso un'azione giudiziaria al riguardo. Il Tribunale ordinario di Venezia, nella Camera di Consiglio del 07/07/2021, relativamente alla causa civile iscritta al n. r.g. 4548/2018, ha, in sede di giudizio di 1° grado, condannato l'ex amministratore a rimborsare i rimborsi spese illegittimamente percepiti nel corso del proprio mandato (oltre al rimborso delle spese di lite)”.

²⁸ D.lgs. n. 175/2006, art. 2: ...lettera b) **«controllo»**: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”; ...lettera m) **«società a controllo pubblico»**: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

²⁹ L'art. 2359 c.c. rubricato “Società controllate e società collegate” prevede che *“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”*

³⁰ Si ricorda che nella Relazione sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2019, la Regione aveva evidenziato quanto segue: *“Con riferimento al caso di Veneto Strade S.p.a. (unico caso di società controllata dalla Regione del Veneto che vede la presenza di altri soci pubblici) non si ritiene utile/opportuno/necessario realizzare forme di controllo congiunto con gli altri attuali soci pubblici, in quanto la quota di partecipazione maggioritaria detenuta dalla Regione del Veneto consente di esercitare il controllo di diritto da parte del socio Regione”.*

3.3 – Circa i contenuti e le modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società “*in house*”), la Regione non si discosta sostanzialmente da quanto dichiarato negli esercizi precedenti ribadendo che il controllo analogo nei confronti delle società *in house* si aggiunge al controllo effettuato sugli organi di amministrazione e controllo societari.

L’Amministrazione regionale svolge il controllo analogo tramite “*il potere di nomina/designazione dei componenti degli organi societari, mediante la ricezione e verifica, a cura della Struttura preposta alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, delle relazioni semestrali sull’andamento dell’attività aziendale e dei business plan, attraverso la verifica dell’aderenza degli obiettivi societari, sia in termini qualitativi che quantitativi con gli obiettivi della programmazione regionale; la predisposizione di atti di Giunta regionale per l’approvazione preventiva da parte dell’assemblea di business plan/budget annuali di previsione, nonché per particolari atti, attraverso l’autorizzazione preventiva rilasciata all’organo amministrativo della società*”.

La Regione, inoltre, dichiara di aver verificato, a preventivo ed a consuntivo, gli equilibri economico-finanziari mediante predisposizione di provvedimenti di approvazione dei relativi budget e bilanci, in attuazione delle norme previste nei diversi statuti societari, anch’essi approvati dalla Giunta regionale, i quali prevedono particolari ed ulteriori obblighi per dette società *in house*³¹.

Sono iscritte nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall’art. 192 del decreto legislativo n. 50/2016, le società *in house*: Immobiliare Marco Polo s.r.l., Veneto Innovazione S.p.a. e Veneto Acque S.p.a; nel corso del 2021 è stata depositata l’istanza di iscrizione anche della società Veneto Strade S.p.a..

Infine, la Regione afferma che, nell’anno 2020, con apposita deliberazione giuntale, sono stati approvati in sede di assemblea societaria i budget/business plan e rendicontati a consuntivo i risultati delle attività affidate *in house* (come illustrato ai successivi punti 3.4 e 3.12).

31 La Relazione anno 2020 prosegue affermando che “(...) *in sede di nuovi affidamenti a dette società, le Strutture regionali committenti verificano e predispongono i provvedimenti per l’adozione a cura della Giunta regionale, volti ad attestare l’esistenza dei requisiti dell’in house providing, prima di procedere all’affidamento diretto di servizi, lavori e opere a dette società.*”

3.4 - Per quanto concerne contenuti e modalità operative del controllo svolto sulle società a controllo pubblico, vengono elencati i principali controlli effettuati dalla Regione nei confronti di dette società, per il tramite delle strutture competenti per materia e in coordinamento con la Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti regionali".

Per quanto riguarda il sistema di *governance* e controllo sulle società regionali, nella relazione annuale 2020, viene ribadito che ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, la Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo per il tramite del Consiglio regionale, mentre la gestione spetta alla Giunta secondo gli indirizzi della programmazione regionale (a titolo esemplificativo la Giunta esercita i diritti di socio in sede di assemblee societarie, approva gli statuti delle società, nomina i rappresentanti negli organi societari, decide in merito alla costituzione, all'acquisto e alla dismissione di partecipazioni societarie, emana direttive, effettua verifiche periodiche ai fini del rispetto del contenimento dei costi di funzionamento, ecc....)³². In particolare, la DGR n. 2101/2014, con cui sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle direttive fornite alle società partecipate dalla Regione con DGR n. 258/2013 al fine di recepire la normativa statale e regionale vigente in materia, rappresenta il riferimento principale per la verifica del rispetto da parte delle società controllate di una serie di parametri quantitativi stabiliti da leggi nazionali e regionali.

Vengono, inoltre, elencate le deliberazioni adottate nel corso dell'anno 2020 dalla Giunta regionale, tramite le quali la Regione ha esercitato la propria *governance* nei confronti delle società a controllo regionale.

Il controllo regionale si esplica anche nei riguardi delle spese del personale, tramite un'autorizzazione preventiva della Regione per le nuove assunzioni, ex art. 8 della legge regionale n. 39/2013³³ e nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.

³² A tal proposito, nella Relazione regionale, viene evidenziato che "L'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato all'interno della relazione al bilancio d'esercizio l'applicazione ed il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta (ai sensi della DGR n. 2101/2014). Nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione all'assemblea societaria di approvazione del bilancio di esercizio viene riportata la situazione della società rispetto alle direttive e sono formulate le eventuali opportune osservazioni."

³³ L'art. 8 della legge regionale n. 39/2013 rubricato "Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali" prevede che "1. Il reclutamento del personale delle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 2. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

175/2016³⁴. Nel corso del 2020 sono state approvate n. 2 delibere di autorizzazione all'assunzione di personale presso le società partecipate Infrastrutture Venete S.r.l. e Veneto Strade S.p.a..

La Giunta regionale, inoltre, con DGR n. 1887/2020 avente ad oggetto la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2019. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016”* ha adottato i provvedimenti conseguenti al piano di razionalizzazione delle società partecipate *“al fine di dare attuazione al percorso operativo di valorizzazione e dismissione delle proprie partecipate dirette e indirette, nonché confermando quelle da mantenere, verificando per ciascuna di esse la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione Veneto, nel corso della vita societaria”*.

Nei controlli in oggetto anche la Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali apporta il suo contributo, in particolare tramite un'attività di verifica a preventivo e infrannuale degli equilibri economico-finanziari. Al riguardo, nella Relazione 2020 viene precisato quanto segue: *“Per quanto concerne la verifica a preventivo ed infrannuale degli equilibri economico – finanziari, realizzata all'interno del sistema di reporting, nel 2020 sono state avviate n. 8 verifiche relative a: C.A.V. S.p.a., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Infrastrutture Venete S.r.l., Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a. e Veneto Sviluppo S.p.a.. Dall'analisi della documentazione ricevuta non sono emerse situazioni di disequilibrio”*. Viene inoltre evidenziato che *“La Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 175/2016, oltre ad invitare le Società al rispetto delle disposizioni ivi previste, ha promosso e attuato le modifiche statutarie previste a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla previsione e composizione degli organi societari, alla richiesta alle società delle relazioni sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio aziendale, nonché dei piani di risanamento, ed infine alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, adottata con DGR n. 1687/2020, al fine di dare ulteriore impulso ai processi di razionalizzazione già in passato avviati”*. Inoltre, l'azione svolta dalla Direzione Partecipazioni Societaria ed Enti regionali, in coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Data Protection Officer, *“è impegnata nell'attività di impulso verso le Società ad adeguare e verificare la compliance societaria alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili alle medesime, invitandole inoltre ad*

³⁴ L'art. 25 del D.lgs. n. 175/2016, nell'attuale formulazione, prevede che *“1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. (...)”*

adottare propri regolamenti per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'assunzione di personale e per l'affidamento di incarichi esterni, ad attivare un'apposita sezione del sito aziendale dedicata all'Amministrazione Trasparente, a prevedere un piano per la Trasparenza e l'integrità e un piano anticorruzione con i relativi responsabili ed ad adottare i modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001".

Sempre in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, in considerazione del quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 97/2016 mediante l'inserimento dell'art. 2-bis all'interno del decreto legislativo n. 33/2013 e dal decreto legislativo n. 175/2016, e infine dalla delibera A.N.AC. n. 1134 del 2017 ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", che ha posto in capo alle PP.AA. controllanti l'onere di programmare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato, la Regione del Veneto ha delineato, a partire dal P.T.P.C.T. 2018 -2020, le attività di impulso, promozione e vigilanza che le Strutture regionali competenti alla verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza devono adottare nei confronti dei soggetti controllati e partecipati.

Al riguardo, viene evidenziato che la Direzione Partecipazioni societarie ed Enti regionali in data 20 ottobre 2020 ha richiesto alle società regionali controllate, alle società a partecipazione pubblica non in controllo nonché agli enti pubblici economici (per il tramite delle Strutture regionali vigilanti competenti per materia), di produrre un feed-back relativo allo stato degli adempimenti ricadenti sulle medesime in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con riferimento puntuale agli aspetti da vigilare/monitorare (ergo: "nomina RPCT, adozione di misure di prevenzione anche integrative del "modello 231" e "adempimenti trasparenza"). Con riferimento agli enti pubblici economici, sono stati altresì richiesti i rapporti sulle eventuali attività di verifica svolte dalle stesse Strutture competenti in ordine alla vigilanza degli adempimenti da parte di detti enti relativi ai predetti aspetti da vigilare/monitorare.

La Regione evidenzia che nel 2020 vi è stata la prosecuzione e conclusione, entro il termine del I° semestre 2020 previsto dal DDR n. 12 del 28 novembre 2018 di adozione della

metodologia e del cronoprogramma per l'effettuazione di audit presso le società controllate, dell'attività di audit presso le ultime due società direttamente controllate.

3.5 - Per quanto concerne i contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate (non a controllo pubblico), la Regione conferma le principali attività di controllo svolte anche nell'anno 2020, consistenti:

- nella verifica del mantenimento dei requisiti di necessità in raffronto ai fini istituzionali della Regione e nell'avvio/prosecuzione delle procedure di dismissione;
- nell'approvazione dei bilanci consuntivi e verifica dei dati economico-patrimoniali previsionali;
- nell'approvazione degli statuti societari sottoposti in sede assembleare;
- nella nomina/designazione di eventuali rappresentanti negli organi societari laddove previsto dallo statuto o da patti parasociali.

La Regione dichiara, inoltre, di aver proseguito nell'attività di indirizzo nei confronti di tutte le proprie società partecipate - comprese quelle non maggioritarie o controllate - ad attenersi alle norme nazionali e regionali in materia di società a partecipazione pubblica e alle direttive regionali, tra cui quelle in materia di contenimento dei costi ed elenca i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nell'anno 2020.

3.6 - La Regione afferma di avere effettuato il monitoraggio delle misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2011 rinviando all'allegato A della DRG n. 1687/2020 concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, tramite la quale la Regione ha approvato la *"Relazione Tecnica sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione adottato con DGR n. 1816/2019"*.

Il piano di razionalizzazione delle partecipate regionali e lo stato di attuazione delle dismissioni di cui alla DGR n. 1687/2020 è stato ampiamente analizzato dalla Sezione sia in sede di parificazione del rendiconto della Regione del Veneto per l'esercizio 2020 sia nel *"referto sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio della Regione Veneto e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D.lgs. n. 175/2016)"*; si rinvia pertanto alle informazioni contenute nella Relazione allegata alla

decisione di parifica di cui alla deliberazione n. 148/2021/PARI³⁵ ed alla deliberazione n. 97/2022/GEST.

Nella Relazione sul funzionamento dei controlli interni in esame, la Regione fornisce informazioni successive all'adozione del suddetto Piano di razionalizzazione, riportando nella tabella sottostante una sintesi degli aggiornamenti sullo stato di attuazione delle dismissioni previste.

SOCIETÀ	AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
<i>Raz.ne partecipazioni dirette</i>	
Veronafiere S.p.A.	Avviata istruttoria per il trasferimento della esigua partecipazione regionale (0,1128%) a AVISP ai fini di consolidare la partecipazione in un unico ente regionale.
<i>Raz.ne partecipazioni indirette</i>	
Veneto Innovazione S.p.A.	Formalizzate le richieste di recesso da Thetis S.p.A. e Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. In corso le trattative per la cessione della partecipazione attualmente detenuta in Certottica s.c.a.r.l.
Veneto Acque S.p.A.	Pubblicato in data 25/02/2021 il bando per la cessione della partecipazione in S.I.F.A. Non sono pervenute offerte.
Infrastrutture Venete s.r.l.	Aggregazione di Interporto di Rovigo S.p.A. e Veneto Logistica S.p.A. Interporto di Rovigo ha formalmente comunicato la volontà di acquisire la partecipazione di Infrastrutture Venete s.r.l. in Veneto Logistica S.r.l. ai sensi della L.R. n. 39/2020 art.10. Con nota prot. 18329 del 06/08/2021 Infrastrutture Venete S.r.l. ha comunicato di aver provveduto, in data 05/08/2021, alla cessione della partecipazione detenuta in Veneto Logistica S.r.l. a favore di Interporto di Rovigo S.p.A.
Veneto Strade S.p.A.	Proseguono le trattative per la cessione della partecipazione in Vi.abilità s.r.l. alla provincia di Vicenza. Entro l'esercizio 2021 la società conta di definire modalità e tempistica di cessione.

3.7 - La Regione dichiara di aver ottemperato, per la parte di propria competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016³⁶. Vengono indicate sia le delibere approvate in corso d'anno, aventi ad oggetto il

³⁵ Si riporta di seguito quanto contenuto al riguardo nella sintesi della Relazione allegata alla decisione di parifica di cui alla deliberazione n. 148/2021/PARI: "Con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2020 - adottato con D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 - relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate, è confermata la volontà della Regione di procedere alla dismissione delle società ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. Ciò nonostante, si osserva, come già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti; difficoltà a cui si è aggiunta, a partire da febbraio 2020, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt'ora in corso, che ha ulteriormente rallentato i processi di razionalizzazione in atto. A seguito del processo di razionalizzazione oramai avviato da qualche anno, la Regione del Veneto risulta "detenere", alla data del 31 dicembre 2020, n. 13 partecipazioni dirette e n. 12 partecipazioni indirette; sono ancora in corso le procedure di dismissione per n. 2 società partecipate direttamente e per n. 11 società partecipate indirettamente. Nel corso del 2020, infatti, non è stata registrata la dismissione di alcuna partecipazione. Pertanto, dal 2017, anno di avvio del processo di razionalizzazione di cui al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, al 31 dicembre 2020 risultano complessivamente dismesse n. 4 società partecipate direttamente e n. 11 società partecipate indirettamente".

³⁶ Al riguardo la Regione segnala l'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio regionale, della L.R. 20 aprile 2021, n. 5 rubricata "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle

nulla osta regionale ex art. 8 della legge regionale n. 39/2013, sia quelle relative all'assegnazione alle società controllate degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e dei costi del personale.

3.8 - Nella Relazione - questionario si riferisce dell'avvenuto aggiornamento degli statuti delle società a controllo pubblico a norma del decreto legislativo n. 175/2016 e degli artt. 5 ("Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico") e 192 ("Regime speciale degli affidamenti in house") del decreto legislativo n. 50/2016, recante il "Codice dei contratti pubblici".

3.9 - 3.10 - La Regione dichiara che le relazioni sul governo societario predisposte dalle società a controllo pubblico contengono il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016; nell'ambito dei suddetti programmi di valutazione del rischio aziendale, non sono emersi indicatori di rischio.

3.11. La Regione afferma che è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016.

3.12 - La Regione dichiara di aver approvato i *budget* delle società partecipate *in house* e degli enti strumentali controllati.

strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali", contenente agli articoli 13, 14 e 15 modifiche della L.R. 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali". Nel dettaglio, nel previgente ordinamento, l'autorizzazione all'effettuazione di nuove assunzioni veniva rilasciata di volta in volta dalla Giunta regionale, con delibera, a seguito di esplicita richiesta da parte della società interessata, contenente indicazione dei profili professionali da assumere, della relativa motivazione e l'indicazione della spesa prevista. Al riguardo la Regione evidenzia che "Le nuove disposizioni introdotte sono volte a regolare in maniera più efficace la dialettica tra la Regione e le sue società controllate, in relazione alle risorse umane necessarie per le attività di queste ultime. In particolare, l'art. 14, modificativo dell'art. 8 della L.R. 39/2013, introduce l'obbligo per le società di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate, prevedendo che "Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei loro fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. Le Società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani".

Per quanto riguarda le società *in house*/controllate dalla Regione nel 2020, nella Relazione sono indicate analiticamente le deliberazioni con le quali sono stati approvati i rispettivi *budget*. Analogamente per gli enti strumentali, in un'apposita tabella vengono indicati gli atti di approvazione dei bilanci previsionali 2021, da cui risultano approvati n. 19 bilanci³⁷. Si rileva, inoltre, che l'approvazione dei rispettivi bilanci previsionali sono avvenuti per lo più con semplice "parere favorevole" espresso con apposite note (di cui non sempre è stato indicato il soggetto emittente), ed in alcuni casi (A.T.E.R. di Rovigo, Istituto Regionale per le Ville Venete, A.V.E.P.A. e Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario AVISP) l'approvazione è avvenuta con "silenzio-assenso ai sensi del comma 4 dell'art. 7, della legge regionale n. 53/1993".

Quanto agli enti strumentali viene evidenziato che la *governance* degli stessi è attualmente disciplinata da un sistema complesso di disposizioni sia normative (nazionali e regionali) sia amministrative ed in particolare, la Regione precisa che "*... l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 53/1993 (...) individua tra gli atti da assoggettare a controllo "i programmi annuali e pluriennali di attività", nonché "i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico". L'art. 7, commi 1 e 2, prevede anche che i citati atti debbano essere trasmessi entro venti giorni dall'adozione, al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, il quale effettuerà il controllo preventivo finalizzato a supportare la Giunta regionale nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti".*

3.13 – Sono state completate le procedure per lo svolgimento in ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011.

Nel dettaglio, con riferimento al servizio idrico integrato, la Regione dichiara di aver provveduto da tempo, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 138/2001, ad individuare le perimetrazioni degli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare la costituzione degli Enti di governo degli stessi, denominati Consigli di Bacino.

³⁷ Non risultano inclusi gli 11 Consorzi, indicati invece nella Relazione 2019.

Nello specifico, viene precisato che le disposizioni in materia sono state emanate con legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012. Ormai da diversi anni tutti i Consigli di Bacino del servizio idrico integrato sono operativi e sono state completate le procedure per la formazione degli organismi di governo dei medesimi. Essi hanno provveduto ad affidare il servizio idrico integrato alle relative Società di Gestione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel corso del 2020 non sono stati riscontrati nuovi affidamenti da parte dei Consigli di bacino, rispetto alla situazione riscontrata al 31 dicembre 2019.

3.14 - Nella Relazione si dichiara che il sistema informativo regionale consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate. In particolare, viene precisato che lo strumento informatico utilizzato è NU.SI.CO, il quale consente la rilevazione dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita del bilancio regionale, e pertanto anche le rilevazioni verso le società partecipate.

3.15 - La Regione afferma di aver effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e i propri organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j), del decreto legislativo n. 118/2011 e che la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Al riguardo la Regione evidenzia che, al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso i propri organismi partecipati, a dicembre 2020, è stato avviato il nuovo applicativo informatico "BcsAs Conciliatore" (cd. "Portale Asseverazione"), di cui alla DGR n. 1682/2020³⁸.

La Regione quindi, nell'evidenziare che il "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." individuato con DGR n. 95/2021 e s.m.i. ai fini del Bilancio Consolidato 2020, presenta una numerica decisamente importante (n. 22 società partecipate e n. 32 enti strumentali), ha rilevato che *"Nel complesso la procedura di riconciliazione è risultata più fluida, non sono emersi*

³⁸ Al riguardo, la Relazione 2020 evidenzia che *"tale strumento rappresenta un'importante tappa del percorso di sensibilizzazione avviato nel 2019 e coordinato dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, in stretta collaborazione con le afferenti Direzione Bilancio e Ragioneria e Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, nell'ottica di migliorare la gestione dei rapporti contabili. Lo sviluppo del "Portale Asseverazione" si colloca in un più ampio programma di semplificazione amministrativa, che trova supporto nei prodotti digitali aventi la finalità di rendere i processi certi, fluidi e veloci, con risultati in termini di efficacia ed efficienza; tale applicativo è stato individuato dalla Giunta regionale essere l'unico strumento a supporto dell'attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra la Regione del Veneto ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, consentendo di fatto una maggiore conoscenza, fruibilità e visione dei dati contabili reciproci, e migliorando nettamente la comunicazione tra gli utenti interni ed esterni all'Amministrazione"*.

contenziosi e in generale i disallineamenti rappresentati sono tutti sostenuti da motivazioni tecniche, per lo più derivanti dai diversi principi contabili applicati nella rilevazione del medesimo fatto gestionale”.

Si segnala, infine, che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Amministrazione regionale ed i propri organismi partecipati, ex art. 11 comma 6 lett. j), è stato analizzato da questa Sezione, come di consueto, anche nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2020, allegata alla deliberazione 148/2021/PARI, alla quale si rinvia interamente per le considerazioni ivi esposte e le criticità rilevate³⁹.

3.16 – La Regione afferma che sono stati definiti dal DEFR per l’anno 2020 gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali precisando che sia il DEFR 2020-2022 che la relativa Nota di aggiornamento, contengono, all’Allegato 1 “Enti e Società”, gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali.

Nella Relazione si fa presente che nel corso del 2020, a seguito delle eccezionali e pesanti conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19, con DGR n. 65/CR del 30 giugno 2020 si è ritenuto necessario riallineare le previsioni della programmazione iniziale al mutato quadro di riferimento. Detto provvedimento è stato riadottato, successivamente all’insediamento dell’XI legislatura, con DGR n. 108/CR del 26 ottobre 2020 e approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 112 del 16 dicembre 2020

La Regione ribadisce come sia stato avviato un percorso di miglioramento della *governance*, programmazione e controllo degli Enti strumentali e delle Società partecipate della Regione, volto a meglio rappresentare, in modo complessivo e uniforme, questa importante realtà regionale. Precisa altresì che i contenuti del citato Allegato 1, seguono un’ottica di integrazione con gli obiettivi regionali e riportano l’indicazione delle “Strutture regionali di riferimento” per ciascuno dei soggetti giuridici presenti nel documento.

³⁹ Si riporta per estratto la sintesi al capitolo della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, esercizio finanziario 2020, dedicato alla tematica crediti/debiti tra Regione e partecipate, nella quale viene evidenziato che *“In merito agli esiti definitivi della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra l’Amministrazione regionale e le proprie partecipate da parte del Collegio dei Revisori, la Regione, in sede di contraddittorio, conferma la conclusione della relativa procedura per tutte le società ed enti, a prescindere dal differimento ex lege del termine di approvazione dei bilanci societari e dalla effettiva disponibilità dei bilanci approvati”.*

3.17 – Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente. A tal proposito la regione precisa che gli Enti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/1993⁴⁰, sono tenuti a trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionali, ex art. 8 della medesima legge regionale n. 53/1993, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente.

Nel contempo la Regione conferma che *“L'usuale operatività degli enti strumentali non prevede contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti”* e dichiara che *“La Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali non monitora gli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti”*.

⁴⁰ L'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 53/1993, prevede che *“Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti: a) l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario; b) l'Ente regionale Veneto Lavoro; c) l'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV); d) gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario; e) le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER); f) l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l'Ente parco regionale Delta del Po, l'Ente parco naturale regionale della Lessinia; g) l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); h) i consorzi di bonifica di primo e secondo grado.”*

SEZIONE IV

CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La quarta sezione ha lo scopo di mettere in luce le eventuali criticità nell'assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario regionale in grado di alterare, in assenza di adeguate misure correttive, i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.

4.1 - 4.2 - La Regione dichiara di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario. Vengono confermate le modalità e i soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Regionale, per i quali il riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 13 della legge regionale n. 56/1994.

L'ultimo anno per il quale il procedimento di valutazione si è concluso è l'anno 2019, con approvazione della DGR n. 806 del 22/6/2021 con cui sono state approvate le valutazioni di competenza della Giunta regionale in merito al raggiungimento da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere, dello IOV e di Azienda Zero degli obiettivi assegnati per il 2019. Con la medesima deliberazione si è preso atto della valutazione dei Direttori Generali espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla competente Commissione Consiliare e della valutazione finale per ogni Azienda/Istituto del SSR.

Infine, la Regione dichiara che, nella suddetta deliberazione, non si sono verificate ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR per l'esercizio 2019.

4.3 - Come rilevato anche nella precedente Relazione riferita al 2019, nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario sono venute in evidenza, anche nel 2020, anomalie e/o rilievi riscontrati dai collegi sindacali degli enti sanitari. A tal proposito la Regione illustra, preliminarmente, l'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, in vigore dal 1° gennaio 2017, modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, la quale ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di Azienda Zero, quale ente di *governance* della sanità regionale con funzioni di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi (articolo 1).

Viene altresì precisato che, al fine di svolgere la funzione di Internal Auditing, Azienda Zero si serve dei rilievi e/o delle osservazioni dei Collegi sindacali degli Enti del SSR; sulla scorta della valutazione dei rischi e sulla base delle osservazioni dei Collegi, Azienda Zero predispone una relazione nella quale vengono illustrate le misure adottate e quelle da adottare per il contenimento delle problematiche evidenziate. Al riguardo, la Regione ribadisce che *“Azienda Zero ha elaborato uno strumento attraverso il quale le funzioni aziendali di Internal Audit tengono monitorati i verbali dei Collegi sindacali, verificando l’esito di eventuali richieste di chiarimento e l’esaustività dei chiarimenti stessi. Viene inoltre verificata l’adozione di azioni finalizzate a prevenire ulteriori possibili criticità e viene valutata l’adeguatezza delle stesse, nonché monitorato il loro sviluppo in azienda”*.

Per quanto riguarda l’anno 2020, la Regione rileva che Azienda Zero ha effettuato, e inviato all’Area Sanità e Sociale, due monitoraggi (primo e secondo semestre). Nel precisare che sono state individuate 4 macroaree oggetto, di norma, di osservazioni da parte dei Collegi (contratti, personale, contabilità, altro), la Regione evidenzia che *“Nel primo semestre sono state rilevate n. 33 osservazioni/rilievi: 25 riferiti a questioni contrattuali; 6 all’area del personale; 2 rilievi si riferivano ad altri ambiti e, precisamente, a lavori di manutenzione edile. Le osservazioni/rilievi dei Collegi Sindacali in tema di disposizioni contrattuali riguardavano principalmente gli aspetti legati agli acquisti in economia, alle proroghe contrattuali, alle forniture di dispositivi medici e agli affidamenti diretti, mentre per quanto concerne il personale i rilievi erano riconducibili agli incarichi. Per l’area contabilità non risultavano rilievi/osservazioni aperte. Analogo monitoraggio è stato effettuato anche nel secondo semestre. Al 31 dicembre 2020 risultavano 13 i rilievi aperti (8 rilievi attinenti a questioni contrattuali; 4 in materia di personale e 1 rilievo riferito alla voce “Altro” (in merito ad una transazione in materia di responsabilità civile verso terzi). Dei 13 rilievi aperti, 7 riguardano Azienda Zero, mentre i restanti 5 riguardano altre 2 Aziende sanitarie. Le osservazioni riguardavano le medesime tematiche del primo semestre”⁴¹*. Non sono state fornite ulteriori informazioni sugli esiti successivi dei rilievi rimasti aperti.

Al riguardo la Regione rileva che anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze e successivamente il Ministero della Salute ha inviato, nel corso del 2021, una richiesta all’Area Sanità e Sociale in merito alle osservazioni dei Collegi Sindacali effettuate nel corso dell’anno 2020. Nel dettaglio sono state evidenziate: *“1 Osservazione del Collegio dell’ULSS 9 Scaligera (necessità di implementare il processo digitale nell’area chirurgica); 3 Osservazioni presso*

⁴¹ Si rammenta che, alla fine del 2019, erano rimasti aperti n. 25 rilievi.

l'ULSS 8 Berica (riguardanti la tardiva adozione dell'atto e il ricorso alla proroga contrattuale) e 2 Osservazioni presso l'ULSS 3 Serenissima (riguardanti la tardiva adozione dell'atto ed il ricorso alla proroga contrattuale). Si aggiungono 5 questioni riguardanti Azienda Zero (...) in materia di Personale, con particolare riferimento all'indizione dell'avviso di selezione per il conferimento di borse di studio e all'affidamento di incarichi professionali, e in materia contrattuale con riguardo alle modalità di affidamento di fornitura in urgenza, oltre ad un rilievo sulla nomina del Direttore Amministrativo". Sui rilievi riguardanti Azienda Zero, l'Area Sanità e Sociale ha acquisito la relativa documentazione e l'interazione documentale intercorsa con il Collegio Sindacale; per quanto riguarda gli altri rilievi formulati alle Ulss la Regione ha evidenziato che "L'Area Sanità e Sociale ha richiesto ad Azienda Zero, nella sua funzione di Audit, di effettuare le verifiche di competenza (...) che, successivamente alla loro acquisizione, sono state rendicontate ai Ministeri richiedenti, con indicazione delle azioni adottate dalle Aziende".

4.4 - La Regione dichiara di adottare e aggiornare puntualmente il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e di verificare che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992). Viene confermato che l'ultimo Piano Socio-Sanitario Regionale è stato approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018; detto Piano individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2019/2023.

L'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 espressamente richiede: "(...) Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9". Al riguardo, nella relazione vengono citate alcune delibere di Giunta regionale di programmazione (DGR n. 614/2019, DGR n. 522/2020 e DGR n. 1107/2020)⁴².

⁴² Si tratta, nel dettaglio di:

DGR n. 614 del 14 maggio 2019 rubricata "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019."

DGR n. 522 del 28 aprile 2020 rubricata "Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002" con la quale è stata data attuazione alla programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, in coerenza

La Regione, inoltre, ritiene che costituisca ulteriore strumento di regolazione e controllo del sistema dell'offerta degli erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale e in regime di ricovero rispetto al fabbisogno, il provvedimento di programmazione pluriennale di assegnazione tetti di spesa, assunto periodicamente con delibere della Giunta regionale. Viene precisato, inoltre, che *“Ogni variazione dei tetti di spesa doveva essere autorizzata dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione Regionale Investimenti Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) su proposta del Direttore Generale della Aulss interessato, all'esito dell'analisi tecnica riferita al fabbisogno territoriale, elaborata dalle competenti strutture regionali.”*

Viene infine descritto l'iter di valutazione e analisi delle richieste per l'accreditamento istituzionale concernente l'ambito ambulatoriale, il quale è stato esteso a tutte le tipologie di strutture che erogano prestazioni sanitarie.

Come evidenziato nelle precedenti analisi effettuate dalla Sezione sul sistema dei controlli interni (approvate con deliberazioni n. 95/2020/FRG e n. 36/2022/FRG), si rileva ancora la mancata descrizione delle verifiche effettuate successivamente alla concessione di accreditamento, ai fini di controllo di rilascio o rinnovo di accreditamento in violazione o al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione.

4.5 - Ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, la Regione adotta un piano di indicatori che misura anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.

Al riguardo viene precisato che *“nel 2020 è proseguita l'attività di monitoraggio sistematico di indicatori di volume, processo ed esito previsti all'interno del Programma Nazionale Esiti con la produzione di un Rapporto di sintesi relativo all'anno 2019 e un aggiornamento con cadenza mensile degli indicatori relativi al 2020. Alcuni dei suddetti indicatori sono contenuti tra gli obiettivi di salute e di funzionamento delle Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020 (DGR n. 1406/2020)”*. E' stato inoltre prodotto un Rapporto sull'impatto della pandemia Covid-19 sull'assistenza sanitaria e in particolar modo sull'assistenza ospedaliera, evidenziando le riduzioni dei volumi di attività erogate rispetto agli anni precedenti.

con la programmazione regionale e i piani di massima di cui alle DGR n. 1673 del 12 novembre 2018 e n. 1437 del 1° ottobre 2019.

DGR n. 1107 del 6 agosto 2020 rubricata *“Modifica delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Deliberazione n. 90/CR del 28 luglio 2020”*, con cui vengono apportate delle modifiche delle schede di dotazione delle strutture sanitarie di cure intermedie di alcune aziende sanitarie.

E' inoltre proseguito il monitoraggio degli indicatori presenti nel Sistema di Valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali (Progetto Bersaglio) in collaborazione con il laboratorio MeS del Sant'Anna di Pisa, con un focus particolare sulla capacità di resilienza del sistema sanitario regionale del Veneto alla pandemia Covid-19.

La Regione non descrive le criticità rilevate dagli indicatori e le conseguenti politiche correttive adottate, limitandosi a rilevare che *“I risultati complessivi, distinti per Azienda sanitaria, sono stati presentati in incontri periodici che hanno coinvolto le Direzioni regionali, le UO di Azienda Zero e le Direzioni Strategiche delle Aziende interessate”*.

4.6. La Regione dichiara di aver concluso, come richiesto dall'art. 2, comma 35, del decreto legge n. 225/2010, le procedure per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie.

4.7 - Nella Relazione-questionario viene dichiarato che l'Amministrazione regionale adotta annualmente Linee Guida per la gestione del rischio sanitario (*risk management*), basandosi sugli esiti del monitoraggio di flussi informativi relativi agli eventi di rischio rilevati dalle singole strutture del servizio sanitario regionale (art. 1, comma 539, legge n. 208/2015). A riscontro, la Regione dichiara di eseguire le attività di coordinamento e di monitoraggio tramite la verifica della messa in atto, a livello delle singole Aziende Sanitarie, delle misure volte a prevenire gli eventi avversi con riferimento alle priorità indicate dai LEA e dai requisiti dell'accreditamento istituzionale.

La risposta regionale al quesito ricalca quanto esposto nelle precedenti relazioni, illustrando gli esiti del monitoraggio effettuato. Dalle informazioni fornite si rileva una riduzione degli eventi sentinella analizzati che passano a n. 95 (erano n. 123 nel 2019).

Viene confermata anche per l'anno 2020 l'adesione al monitoraggio di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) concernente l'implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli eventi sentinella e l'applicazione della checklist in sala operatoria. Viene evidenziato che *“le aziende sanitarie pubbliche hanno implementato, ove applicabili, tutte le raccomandazioni ministeriali (...) compreso l'applicazione della check list in sala operatoria che è risultata essere a regime nel 94,5% delle sale operatorie delle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione (...). Il criterio per l'adempienza è la rilevazione di una percentuale di errore*

inferiore al 10% relativamente alla compilazione del campo check list operatoria per intervento principale ...”.

La Relazione, inoltre, illustra nel dettaglio le attività relative a:

- audit regionale degli eventi avversi e valutazione dei percorsi clinico-assistenziali e monitoraggio del rischio di inappropriata;
- prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza;
- sistema di *incident reporting* e segnalazione anonima del quasi errore;
- assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

4.8 - La Regione afferma di monitorare l’organizzazione delle attività relative all’assistenza socio-sanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, sanitari e sociali, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del servizio sanitario nazionale (art. 21, comma 2, DPCM 12 gennaio 2017). La Regione conferma quanto già espresso nelle passate relazioni, ovvero sottolinea di essersi dotata di strumenti tecnico-organizzativi e di allocazione delle risorse al fine di assicurare uniformità di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari in tutto il territorio della regione. I principali mezzi a disposizione sono rappresentati da:

- attivazione nei vari ambiti territoriali delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali (UVMD) alle quali è affidato il compito di effettuare la diagnosi del bisogno e di individuare la risposta più appropriata e contestualizzata;
- adozione di strumenti a supporto delle valutazioni: Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità (SVaMDi) e Scheda di Valutazione Multidimensionale Anziani (SVaMA), al fine di garantire obiettività e uniformità nelle valutazioni del bisogno;
- presa in carico attraverso progetti di assistenza individualizzati conseguenti alle valutazioni multidimensionali richiamate e con l’obiettivo di ricomporre, secondo efficacia ed efficienza, le risorse disponibili.

La Regione precisa, inoltre, che non viene trascurato nemmeno un ambito di confronto con le ULSS e con le varie associazioni rappresentative degli operatori del settore (ad esempio le associazioni delle famiglie con persone con disabilità). In particolare, la Regione afferma

di aver avviato molteplici iniziative volte ad aggiornare e migliorare l'organizzazione della risposta assistenziale, anche in considerazione delle esigenze di armonizzazione e assestamento conseguenti al riordino dell'assetto del sistema sanitario e sociosanitario intervenuto a seguito della L.R. n. 19 del 25/10/2016.

Nel corso dell'anno 2020, nel contesto di emergenza determinata dalla diffusione della malattia Covid-19, sono state approvate misure nazionali e regionali volte a definire procedure idonee a permettere il mantenimento dell'erogazione dei servizi ritenuti essenziali pur nel rispetto della necessità di contenimento dei casi di contagio.

Tra i vari provvedimenti relativi a quanto sopra esposto, varati nel corso del 2020, si sottolineano in particolare quelli emessi nel corso del 2020, di seguito riportati:

- DGR n. 445/2020: approva le indicazioni regionali per individuare forme alternative di assistenza durante il periodo di chiusura delle scuole e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani, persone con disabilità, nelle aree minori, dipendenze e salute mentale, sospese a seguito delle disposizioni nazionali e regionali volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus da Covid-19;

- DGR n. 595/2020: recepisce i contenuti dell'art. 8 del DPCM del 26 aprile 2020 e disciplina le misure da mettere in atto al fine di riattivare l'erogazione dei servizi da parte delle Strutture semiresidenziali per disabili;

- DGR n. 1304/2020: approva l'avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete di offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non autosufficienti; tale intervento consiste nell'immissione nel sistema di nuove quote ("quota di accesso") da assegnare ai singoli beneficiari sulla base della valutazione delle condizioni di salute effettuata dall'UVMD e del posizionamento nelle graduatorie RUR, permettendo l'accesso ai servizi residenziali ad una maggiore platea di persone in situazione di bisogno;

- DGR n. 1694/2020: approva il riparto tra le aziende ULSS e le aziende ospedaliere a titolo indistinto per l'erogazione dei LEA, nell'ambito della prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo;

- DGR n. 1778/2020: di budgettazione alle aziende ULSS per il pagamento LEA tossico/alcol dipendenze; tale provvedimento, conclusa la sperimentazione, ha confermato la messa a regime del nuovo sistema permettendo alle aziende ULSS di assicurare una stabilità della rete dei servizi e ridurre le situazioni di disequilibrio (liste d'attesa Ser. D, posti vuoti nelle comunità ed un mancato opportuno utilizzo delle risorse stanziato).

Infine, la Regione evidenzia che *“L’obiettivo perseguito è quello di ridurre il carico assistenziale ed economico delle famiglie, ottimizzando la gestione e i tempi delle liste di attesa, e contemporaneamente favorire il miglioramento dei parametri di sostenibilità della rete di offerta, attraverso un aumento dei volumi di attività (prestazioni residenziali) e della produttività sia a livello di singolo Centro di Servizi (micro) sia di sistema (macro). Nel corso dell’anno è stata svolta una costante attività di monitoraggio e di rilevazione rispetto agli interventi messi in atto sia nel numero di accessi, nel tasso di occupazione e nel numero di quote concesse”*.

4.9 - La Regione dichiara di programmare ed effettuare controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92); con riferimento all’anno 2020 vengono forniti, nella tabella sottostante, i dati richiesti:

Tipologia strutture	Anno	Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche monitorate	Percentuale di cartelle monitorate sul totale	Numero prestazioni risultate inappropriate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza
	2020	A	B	B/A	C	C/B
Strutture private		114.960	24.001	20,87%	741	3%
Strutture pubbliche		453.921	97.073	21,38%	6.299	6,48%

La Regione analizza dettagliatamente i dati sopra riportati riferiti all’anno 2020, specificando che la competente struttura è *“UOC Ispezioni Sanitarie e socio-sanitarie”* afferente ad Azienda Zero, specificando che la stessa struttura ha raccolto i dati sopra riportati provenienti dalle varie Aziende ULSS territoriali.

4.10 - Come nelle passate Relazioni, la Regione ribadisce di aver adeguato il proprio sistema di monitoraggio ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie stabiliti dal DPCM 12 gennaio 2017, capo V. Nello specifico, nessuna novità, per l’anno 2020, si registra in merito al sistema di monitoraggio in conformità ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie di cui al DPCM 12 gennaio 2017.

Quanto al punto A) concernente l’esecuzione in regime di ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell’allegato 6A del DPCM 12 gennaio 2017 (DRG da *“alto rischio di*

inappropriatezza" in regime di degenza ordinaria) viene fatto rinvio a quanto stabilito dalla DGR n. 4277/2009 ed alla successiva DGR n. 281/2017, atte a dare esecuzione al sopra richiamato Allegato 6A, nelle more della definizione della percentuale di calcolo che verrà stabilita dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA per ciascuna classe e della promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1 comma 555 della legge n. 208/2015, ed altresì al fine di disincentivare i ricoveri inappropriati.

Quanto al sottopunto B) concernente il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B del DPCM 12 gennaio 2017 (Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in ambiente ambulatoriale), viene del pari rinviato a quanto stabilito dalla sopra richiamata DGR n. 281/2017.

4.11 - La Regione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, dichiara di aver adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo. Nel dettaglio, conferma che le attività di verifica e controllo sull'applicazione dell'accordo contrattuale con le strutture accreditate rientrano nella competenza delle Aziende Ulss, in base a quanto disposto dalla DGR n. 597/2017.

La Regione evidenzia che *"Sull'attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati è stata effettuata, nei mesi di settembre 2020, con revisione a fine anno, una puntuale rilevazione dei dati relativi all'anno 2020 (dal 1 gennaio con proiezione fino al 31 dicembre), finalizzata anche al rispetto dei vincoli derivanti dal D.L. n. 95/2012, alla luce della conferma delle modificazioni circa il limite di spesa, come introdotto dal D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019 n. 60. I dati a consuntivo dell'anno 2020 possono essere rilevati solo nell'anno successivo, per consentire la corretta chiusura di tutte le Schede di dimissione ospedaliera. Tale ulteriore rilevazione è stata effettuata nel mese di marzo a livello preconsuntivo e, verrà consolidata in occasione del prossimo tavolo adempimenti ministeriale. A tale attività si aggiunge quella di monitoraggio trimestrale, per gli erogatori esclusivamente ambulatoriali, regolarmente effettuata e rendicontata dalle competenti strutture regionali"*.

Inoltre, per quanto riguarda i *"Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali"*

accreditati - noti anche come strutture di Riabilitazione extra-ospedaliera ex articolo 26 - la Regione evidenzia che, con deliberazioni giuntali, sono stati assegnati specifici budget annuali il cui tetto è anch'esso non superabile.

Infine, in attuazione della legge regionale n. 19/2016, le attività inerenti la gestione delle risorse del GSA (tra le quali rientrano le risorse assegnate agli erogatori privati accreditati), sono assegnate ad Azienda Zero, la quale esercita le attività di controllo della spesa delle Aziende Ulss e del rispetto dell'andamento della stessa alle regole disposte dalla normativa nazionale e dalla Giunta regionale mediante l'analisi dei flussi e dei bilanci trimestrali, secondo la metodologia adottata dal Tavolo di verifica degli Adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

4.12 - La Regione afferma di monitorare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. Circa gli esiti del monitoraggio dei tempi di attesa riferiti all'anno 2020, vengono riportate le tabelle di seguito esposte indicanti, per ciascuna ULSS del Veneto: il "rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1)"; il "rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1+G2)"; il "rispetto dei tempi di attesa dei DRG chirurgici". Si precisa che con G1 vengono indicate le "prestazioni erogate a Utenti residenti che hanno accettato la prima disponibilità" e con G2 le "prestazioni erogate a Utenti residenti che NON hanno accettato la prima disponibilità".

Rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1) - 2020

Azienda	B	D	P
ULSS 1	93%	88%	93%
ULSS 2	95%	94%	97%
ULSS 3	97%	97%	98%
ULSS 4	98%	97%	98%
ULSS 5	95%	94%	98%
ULSS 6	96%	97%	98%
ULSS 7	92%	84%	89%
ULSS 8	93%	85%	96%
ULSS 9	97%	97%	96%
AOU PADOVA	99%	99%	99%
AOU VERONA	96%	96%	97%
IOV	99%	99%	100%

Rispetto dei tempi di attesa di specialistica ambulatoriale (G1+G2) - 2020

Azienda	Pubblico			Privato		
	B	D	P	B	D	P
ULSS 1	98%	92%	93%	98%	97%	99%
ULSS 2	96%	96%	96%	99%	99%	98%
ULSS 3	99%	97%	98%	99%	99%	99%
ULSS 4	99%	99%	96%	99%	99%	99%
ULSS 5	95%	91%	89%	92%	96%	97%
ULSS 6	97%	95%	94%	99%	99%	99%
ULSS 7	98%	89%	88%	99%	97%	98%
ULSS 8	97%	93%	96%	98%	97%	99%
ULSS 9	98%	96%	92%	99%	99%	97%
AOU PADOVA	99%	99%	99%			
AOU VERONA	98%	96%	94%			
IOV	100%	99%	99%			

Rispetto dei tempi di attesa dei DRG chirurgici - 2020

Azienda	DRG chirurgici oncologici	DRG chirurgici NON oncologici
ULSS 1	98%	95%
ULSS 2	96%	94%
ULSS 3	84%	89%
ULSS 4	95%	94%
ULSS 5	95%	96%
ULSS 6	94%	94%
ULSS 7	92%	90%
ULSS 8	94%	95%
ULSS 9	95%	84%
AOU PADOVA	85%	82%
AOU VERONA	87%	84%
IOV	99%	98%

4.13 - Con riferimento all'individuazione, da parte della Regione, degli enti sanitari che presentano gravi situazioni di squilibrio (art. 1, comma 529 ss., della legge n. 208/2015, decreto Ministero Salute - GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016), tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2017, la Regione dichiara, come avvenuto anche negli anni precedenti, l'assenza di Aziende Ospedaliere e IRCSS che presentano gravi situazioni di squilibrio; conseguentemente non sono state intraprese iniziative in quanto la fattispecie non sussiste.

4.14 - La Regione dichiara di monitorare che l'acquisto di beni non sanitari, di importo superiore a mille euro, effettuato dagli enti del servizio sanitario regionale è avvenuto tramite gli strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione da Consip, o dalla Centrale di committenza regionale (decreto legge n. 95/2012, art. 15 comma 13 lett. d). Nella relazione vengono evidenziati gli elementi caratterizzanti tale monitoraggio ed illustrato l'iter procedurale, il quale si basa sui dati elaborati dall'Osservatorio gare 2020.

Quanto, nello specifico, agli esiti del monitoraggio effettuato nell'anno 2020, la Regione dichiara che l'87,41% degli acquisti non sanitari di importo superiore a 1.000 euro sono avvenuti tramite strumenti di negoziazione telematica: 48,79% tramite adesione diretta a gare regionale CRAV, 33,14% tramite utilizzo piattaforma SINTEL e 5,48% tramite l'utilizzo della piattaforma Consip⁴³. Il restante 12,60% degli acquisti è stato effettuato mediante "gare aziendali"⁴⁴.

In miglioramento appare il dato relativo all'analisi dei CIG acquisiti per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 – successivamente integrato dal DPCM 11 luglio 2018 – che vede il 92,8% degli acquisti avvenuti tramite strumenti di negoziazione telematica (erano il 77% nel 2019). Di contro, si riscontra una consistente riduzione della percentuale degli acquisti effettuati tramite "gare aziendali", che passa dal 23% del 2019 al 7,19% del 2020.

Infine, nella relazione *"Si fa presente che le procedure di gara espletate da parte delle singole aziende sanitarie mediante procedure aziendali e/o mediante piattaforma SINTEL sono effettuate, in generale, per prodotti di nicchia di mercato o in regime di esclusiva. Per questi oggetti di gara risulta meno opportuna l'attivazione di procedure centralizzate CRAV o Consip. Inoltre alcuni oggetti di gara riguardano lavori di edilizia o fornitura di servizi socio-sanitari e queste categorie non sono presenti per la specificità del servizio in gare Consip o gare centralizzate regionali"*.

⁴³ Si rammenta che dal monitoraggio effettuato nell'esercizio 2019, risultava che circa il 79% degli acquisti non sanitari di importo superiore a 1.000 euro sono avvenuti tramite strumenti di negoziazione telematica: 25% tramite il CRAV, 45% tramite utilizzo piattaforma SINTEL e 8% tramite l'utilizzo della piattaforma Consip.

⁴⁴ Nella relazione si fa presente che *"Il residuale "Altro" pari al 12,60% corrisponde, tra le motivazioni più ricorrenti per:*

- rinnovi di contratti previsti negli atti di gara;
- affidamenti per emergenza COVID: Affidamento ex D.L 34/2020. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) e ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L 76/2020 convertito in L. 120 del'11 settembre 2020, espletata come Soggetto Attuatore per far fronte alla pandemia Covid 19 effettuata tramite PEC con operatori economici individuati dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, abilitati sulla piattaforma Invitalia e altre modalità operative ai sensi delle leggi emergenziali;
- gara ponte in attesa di espletamento di gara regionale con inserimento di clausola di recesso all'aggiudicazione della gara regionale (nel caso di "gara ponte" per le categorie di cui al DPCM, secondo le indicazioni della circolare MEF e MS n. 20518/2016);
- per la categoria Farmaci: per mancanza prodotto in gara regionale, acquisto con autorizzazione/determina AIFA e acquisto per continuità terapeutica;
- adesione gare di soggetti aggregatori diversi da CRAV".

4.15 - La Regione non ha dato integrale copertura al disavanzo sanitario pregresso (come accertato dal Tavolo di monitoraggio ministeriale o, eventualmente, da delibere della Sezione regionale di controllo) nel proprio bilancio di previsione, in quanto, per l'esercizio 2020, non sussiste la fattispecie.

4.16 - 4.17 - La Regione fornisce risposta negativa alla domanda circa l'esercizio della facoltà di modulare gli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati entro i valori massimi nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 171, della legge n. 311/2004 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)*", per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa.

Conseguentemente, è negativa la risposta anche al quesito circa la sussistenza di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente (art. 1, comma 171, legge n. 311/2004), indipendentemente dalle modalità con le quali viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.

A tal proposito, la Regione precisa che le tariffe utilizzate per la remunerazione di prestazioni concernenti l'assistenza ospedaliera e l'assistenza specialistica ambulatoriale sono uguali per tutti gli erogatori sia pubblici che privati accreditati, sono stabilite con provvedimenti di giunta e sono adottate le stesse modalità.

SEZIONE V

APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID

La quinta sezione ha lo scopo di valutare l'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19; in particolare tale appendice è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo).

QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

5.1 - La Regione dichiara che nel corso del 2020, non sono stati adottati specifici "protocolli" per il sistema dei controlli interni al fine di adattarli alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid 19.

5.2 - È stata condotta una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative regionali, dei principali protocolli di fonte statale e regionale, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19.

Quanto alle modalità ed ai risultati dei controlli effettuati e le eventuali criticità rilevate, la Regione evidenzia che *"L'applicazione puntuale delle misure adottate sono state garantite dai Dirigenti delle strutture coadiuvati nel caso dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione presso le Sedi Regionali. Nel corso dei sopralluoghi si è provveduto anche all'osservazione dei comportamenti tenuti dai dipendenti in particolare sul rispetto del distanziamento sociale e sul corretto uso della mascherina. Al fine di garantire la disponibilità presso le strutture regionali delle mascherine chirurgiche si è attuato un monitoraggio continuo del personale in servizio in presenza. Non si sono inoltre rilevate particolari criticità degne di nota"*.

Infine, vengono puntualmente elencate le n. 23 note e circolari al personale emesse dall'Amministrazione regionale per la tutela dal Covid-19, nel periodo febbraio 2019-agosto 2021.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

5.3 - A seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, la Regione afferma di aver provveduto ad adeguare le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile. Circa le azioni adottate dalla medesima, nella relazione le informazioni fornite vengono circoscritte all'ambito delle attività relative alla programmazione comunitaria rilevando *"che sono state introdotte delle modifiche normative per le operazioni cofinanziate con il POR FSE 2014-2020, in materia di svolgimento dell'attività formativa, con la previsione della DAD per i corsi e l'utilizzo di webinar (Circolare ANPAL 8013 del 31 AGOSTO 2020)"*. Inoltre, viene precisato che, in materia di controlli, la Commissione ha adottato un documento, che semplifica le procedure per gli audit di sistema e per le visite in loco negli audit delle operazioni, denominato *"Third information note to Audit Authorities about measures taken at EU- level to address the COVID-19 crisis"* e che l'IGRUE ha emanato il documento *"Indicazioni operative per le autorità di audit per l'esecuzione degli audit sulle operazioni a seguito della modifica dei programmi operativi di cui all'articolo 242 c. 6 DL n. 34/2020 per i controlli dei cd. progetti Covid sulla linea della Commissione europea"*. Non risultano adottate, dalla Regione, altre specifiche misure nel 2020.

5.4 - Gli organi di controllo interno della Regione non hanno programmato e attuato verifiche successive sugli atti di spesa adottati dall'Ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo - contabili in quanto finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica. Al riguardo, la Regione evidenzia che le modalità di svolgimento del lavoro da remoto non hanno reso necessario alcun adattamento nelle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile, in quanto l'istruttoria degli atti si è svolta secondo le usuali modalità, mediante utilizzo dei sistemi informativi accessibili anche con lo smart working, mentre si è svolta normalmente in presenza nei casi di necessità (apposizione visti e firme fisiche).

5.5 - All'interno dell'Ente sono istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari. Quanto alle strutture dedicate a tali controlli, la Regione indica le seguenti strutture regionali:

- Autorità di Audit (AdA) che svolge, nell'ambito della programmazione comunitaria, quale organo indipendente, per il POR Veneto 2014-2020 parte Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE), i compiti e le funzioni disciplinati

dall'articolo 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013; la medesima Autorità di Audit svolge i suoi compiti e funzioni anche per il Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014-2020 "(Interreg V-A) IT - HR - Italy - Croatia" (DGR n. 366 del 02/04/2019 e parere positivo dell'IGRUE).

La dotazione di personale prevista (in termini di FTE) per l'AdA è pari a 7 per il POR FESR; a 6,5 (di cui attualmente coperti 4,5) per il POR FSE; a n. 5 (di cui attualmente coperti 4) per il Programma CTE Italia-Croazia.

- Autorità di Certificazione (AdC) del POR parte FESR e parte FSE, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), del FSC e del Programma Interreg Italia-Croazia, incardinata presso l'Area "Risorse Strumentali" che, ai sensi dell'art. 126 Reg. (UE) n. 1303/2013, ha il compito di elaborare e trasmettere alla Commissione Europea le domande di pagamento e di certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, nonché di presentare alla Commissione i conti di cui all'art. 137 Reg. (UE) 1303/2013.

Per quanto riguarda il numero di unità di personale impiegato, la Regione evidenzia che il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, per l'espletamento di tutte le attività poste in capo all'AdC, si avvale di 7 risorse incardinate presso l'U.O. "Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione"; il numero di unità di personale dedicato ai controlli di cui sopra è stimato in 3,5 FTE.

Per gli altri fondi comunitari, il controllo è demandato ad altro soggetto diverso dalla Regione. In particolare, per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020, la Regione del Veneto è Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione nazionale (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali), funzione esercitata attraverso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (già Direzione Agroambiente Caccia e Pesca).

Per le attività del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) viene precisato che il controllo non viene svolto dalla Regione ma viene effettuato dall'Ente Certificatore incaricato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sull'Organismo Pagatore AVEPA (Agenzia della Regione Veneto per i pagamenti in agricoltura) - istituito con legge regionale n. 31/2001 e riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - responsabile dei controlli, dell'erogazione e della registrazione degli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale. Le Strutture competenti e le rispettive attività di

controllo, per quanto riguarda l'Agenda veneta per i pagamenti in agricoltura, sono l'Organismo certificatore ed il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Per quanto attiene i progetti a titolarità (in cui, cioè, il beneficiario è la Regione del Veneto), al fine di garantire l'indipendenza funzionale tra soggetto controllore e beneficiario, le verifiche di I° livello sono svolte dal Nucleo di Controllo di I Livello, incardinato presso la Direzione "Bilancio e Ragioneria" e funzionalmente dipendente dal Direttore della Struttura stessa, con funzioni autonome e di verifica su progetti di Assistenza Tecnica su fondi strutturali europei, come evidenziato con DGR n. 1224/2016. Al riguardo la Regione precisa che *"la scelta organizzativa operata dall'Amministrazione regionale di collocare il Nucleo di Controllo di I Livello in una autonoma e distinta Struttura regionale, diversa da quella in cui sono collocate sia le Strutture di supporto all'Autorità di Gestione sia all'Autorità di Certificazione, ne garantisce la piena indipendenza funzionale ed organizzativa nei confronti di entrambe le Autorità"*⁴⁵.

Viene altresì evidenziato che i componenti del Nucleo di Controllo di I° livello responsabili dell'effettuazione delle verifiche dei progetti di Assistenza Tecnica hanno sottoscritto la "Dichiarazione ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti" (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e DGR 28 ottobre 2014, n. 1939) nell'ambito della quale, presa visione di quanto previsto dal Codice in tema di conflitto di interessi, obbligo di astensione e contratti o altri atti negoziali, hanno dichiarato di rispettare quanto previsto.

Inoltre, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.2 "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini ed imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities" ed Azione 2.2.3 "Interventi per assicurare l'interoperabilità delle Banche dati pubbliche e la diffusione del Circuito Cresci" (gestiti dalla Direzione ICT e Agenda Digitale) è stato individuato un ulteriore Nucleo di Controllo di I° livello, incardinato presso la Direzione "Promozione Economica e Internazionalizzazione", ora Direzione "Promozione Economica e Marketing Territoriale", con funzioni autonome di verifica di gestione sugli interventi a titolarità regionale.

⁴⁵ Tale scelta organizzativa è stata recepita dai Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR (adottato con DGR n. 825/2017 e successivamente modificato con DDR n. 8/2018, n. 98/2019 e n. 184/2019) e FSE (adottato con DGR n. 669/2015 e successivamente modificato con DDR n. 46/2017, n. 2/2019 e n. 20/2020) nonché dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma di Cooperazione transfrontaliera 2014-2020 "(Interreg V-A) IT - HR Italy - Croatia (adottato con DGR n. 1926/2017).

5.6 – La Regione dichiara che sono state rafforzate le procedure di controllo, soprattutto in vista dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione). Per quanto concerne le azioni adottate al riguardo, la Regione illustra l'attività antifrode del 2020 svolta dalle Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020 e del POR FESR Veneto 2014-2020. Nel dettaglio, nell'ambito del POR FSE, *“l'AdG sviluppa un approccio strutturato nella lotta alla frode, basato sui seguenti principali elementi: prevenzione, individuazione, correzione e repressione, nel presupposto che l'associazione tra una valutazione approfondita dei rischi di frode e l'individuazione di adeguate misure in materia di prevenzione, individuazione, correzione e repressione possa permettere di ridurre notevolmente i rischi di frode, limitandone l'insorgenza. Nell'ambito delle funzioni, previste dall'art. 125 del Regolamento di disposizioni comuni (1303/2013) con riferimento alla gestione finanziaria e il controllo del PO (art. 125, par. 4) ed in base a quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del programma, l'AdG del POR FSE effettua periodicamente una autovalutazione sull'efficacia dell'individuazione dei rischi di frode e delle misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati”*⁴⁶.

L'AdG condivide le risultanze di ogni autovalutazione ed i relativi follow-up con le altre Autorità del Programma.

Viene evidenziato che la più recente autovalutazione dei rischi di frode è stata effettuata nel corso del 2020 e si è conclusa nel mese di dicembre con l'approvazione del Rapporto finale da parte della Commissione autovalutazione del rischio frode e con la sua trasmissione all'AdG per l'opportuna presa d'atto. Il Rapporto non ha ravvisato la necessità di intervenire con specifici piani d'azione nei confronti dei rischi presi in esame, in considerazione della valutazione sull'efficacia dei controlli.

Nell'ambito del POR FESR, *“l'Autorità di Gestione, gli Organismi Intermedi e tutte le strutture coinvolte nella gestione e attuazione del POR operano per prevenire, identificare e correggere le eventuali irregolarità che si manifestano nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali. In linea con quanto previsto dall'art.125 par. 4 lett c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate, l'AdG effettua*

⁴⁶ L'autovalutazione viene effettuata da una apposita Commissione di autovalutazione del rischio frode istituita con Decreto n. 21 dell'11 maggio 2017 del Direttore dell'Area Capitale Umano e Programmazione comunitaria (già Area Capitale Umano e Cultura), in attuazione dell'articolo 125 del Regolamento di disposizioni comuni (1303/2013) ed in conformità alle note EGESIF14-0021-00 del 16 giugno 2014 e 14_0013-final del 18 dicembre 2014. Nell'ambito delle attività di individuazione e prevenzione dei rischi di frode la Commissione, in coerenza con i principali orientamenti sul tema in ambito nazionale, ricorre all'utilizzo della banca dati di ARACHNE nell'ambito dei processi attinenti alle fasi di controllo delle operazioni, con particolare riferimento alle procedure di campionamento dei progetti per le verifiche in loco.

periodicamente valutazioni del rischio di frode tenendo conto dell'articolazione e della complessità del POR"⁴⁷. Nel corso del 2020, l'Autorità di Gestione, tramite gli uffici della UO Programmazione e Gestione FESR, ha provveduto, nell'ambito della procedura per il monitoraggio periodico del rischio frode, prevista dalle Linee guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne⁴⁸, e conformemente al principio di "continuità di utilizzo" dello stesso, ad effettuare due estrazioni (in data 18/06/2020 e in data 29/10/2020), in relazione alla totalità delle operazioni, presenti nel sistema e afferenti alla Programmazione FESR 2014-2020. Le risultanze dei monitoraggi condotti durante il 2020 non hanno evidenziato casi di frode né rilevanti soglie di criticità.

Infine, la Regione precisa che *"In ragione delle risultanze positive dei monitoraggi condotti durante il 2020, i quali non hanno evidenziato casi di frode né rilevanti soglie di criticità, e in coerenza con quanto stabilito dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, dalla nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 e riportato nelle conclusioni dell'ultimo Rapporto di Autovalutazione del rischio di frode al 29/02/2020, secondo cui l'Autorità di Gestione può decidere di rivedere la propria autovalutazione a scadenza biennale, qualora il livello dei rischi individuato sia molto basso e nell'anno precedente quello di riferimento non siano stati segnalati casi di frode, si è ritenuto di demandare all'Autorità di Gestione la scelta di convocare la Commissione di Autovalutazione del rischio in riferimento all'anno 2020 ovvero di rinviare tale valutazione al 2021"*⁴⁹.

CONTROLLO STRATEGICO

5.7 - Alla domanda se sia stata adeguata la programmazione strategico-operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione, la Regione risponde affermativamente.

⁴⁷ Nell'ottica di prevenzione, lo strumento primario è costituito dall'attività di autovalutazione dei rischi effettuata da un'apposita Commissione di Autovalutazione del rischio istituita con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 47 del 30/06/2017, in attuazione dell'art. 125, paragrafo 4, lett. c) del Regolamento (UE) 1303/2013, in conformità alla nota EGESIF 14-002100 del 16/06/2014 e in esecuzione della procedura e della tempistica previste dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR Veneto 2014-2020.

⁴⁸ Come previsto dal SI.GE.CO ed in ottemperanza all'articolo 5 del Regolamento interno della Commissione di Autovalutazione del rischio, rubricato "Metodologia di lavoro", nell'espletamento delle sue funzioni, la Commissione di Autovalutazione del rischio si avvale altresì del sistema antifrode Arachne, strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione Europea in collaborazione con alcuni Stati membri al fine di supportare, prioritariamente, le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità.

⁴⁹ L'Autorità di Gestione ha disposto il differimento della convocazione della Commissione di Autovalutazione del rischio al 2021 (con nota di prot. n. 471563 del 05/11/2020).

5.8 – La Regione dichiara che, nel corso del 2020, è stato rivisto il DEFR per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari. In particolare, *“a seguito delle eccezionali e pesanti conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19, con deliberazione della Giunta regionale n. 65/CR del 30 giugno 2020 si è ritenuto necessario riallineare le previsioni della programmazione iniziale al mutato quadro di riferimento. La DGR n. 65/CR/2020 è stata riadottata, successivamente all’insediamento dell’XI legislatura, con deliberazione della Giunta regionale n. 108/CR del 26 ottobre 2020 e approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 112 del 16 dicembre 2020.”*

5.9 – Alla richiesta se la Regione, secondo le valutazioni del Controllo strategico, ha saputo adattare efficacemente i propri moduli organizzativi all’emergenza pandemica, assicurando la continuità dei servizi erogati viene fornita risposta affermativa precisando che *“il controllo strategico non ha rilevato criticità sistemiche connesse alla situazione pandemica.”*

CONTROLLO DI GESTIONE

5.10 – La Regione ha verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale. In particolare, viene rilevato che la Direzione Bilancio e Ragioneria ha adottato le variazioni di bilancio sulla base delle esigenze rappresentate da ciascuna struttura responsabile di budget, che, sulla base delle risorse finanziarie messe a disposizione per l’emergenza pandemica, ha anche indicato la destinazione della spesa correlata.

5.11 – 5.12 – 5.13 - Sono stati effettuati i monitoraggi del conseguimento degli obiettivi e dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile. Al riguardo viene precisato che *“La garanzia che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente è posta in capo a ciascun Dirigente in relazione al personale ad esso assegnato”*. Non sono state segnalate criticità.

Infine, viene rilevato che i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro da remoto, permettendo altresì l’idoneo tracciamento delle attività svolte.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

5.14 - Relativamente agli organismi partecipati, per far fronte alla situazione pandemica, non sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio.

CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

5.15 - 5.16 - 5.17 -5.18 - La Regione afferma di aver provveduto a monitorare il rispetto delle linee di indirizzo sulla istituzione e sulla corretta alimentazione del centro di costo "COV-20", da parte degli enti sanitari regionali. Inoltre, la stessa ha monitorato l'efficacia delle misure adottate per il riassorbimento delle liste di attesa prodottesi nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica, previste dall'art. 29, del decreto legge n. 104/2020 ("Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa") nonché è stato monitorato lo stato di attuazione dei programmi operativi per la gestione dell'emergenza Covid-19 predisposti dalla Regione in base all'art. 18, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 ("Rifinanziamento fondi") e finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera e territoriale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, con riferimento all'esito del monitoraggio effettuato da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione rileva che *"Il parere del Ministero della salute e dell'economia e finanza riporta la coerenza della struttura con le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei Piani Operativi e chiede di integrare e aggiornare il programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 come dettagliato nel parere stesso. Il parere faceva riferimento al documento inviato in data 10 dicembre 2020 a cui ha fatto seguito un successivo invio del Piano Operativo aggiornato il 22 marzo 2021"*. Non sono state fornite più dettagliate informazioni circa le integrazioni e gli aggiornamenti effettuati dalla Regione al piano operativo per la gestione dell'emergenza sanitaria.

5.19 - La Regione afferma di aver adottato un piano di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente, come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 ("Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da Covid-19"). Al riguardo viene evidenziato che, in coerenza con le disposizioni normative, si è provveduto a definire un Piano di potenziamento dell'assistenza territoriale approvato con DGR n. 782/2020 ed integrato con ulteriori azioni dalla DGR n. 1103/2020. Tra gli obiettivi del Piano sono stati previsti:

- il rafforzamento dell'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, anche affette da Covid-19, per mezzo del potenziamento del servizio di assistenza infermieristica sul territorio;
- l'ampia funzionalità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale;
- il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, avvalendosi di centrali operative con funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina;
- l'attivazione di una funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, il SISP e servizi territoriali, per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio assicurando un coordinamento unitario;
- lo sviluppo della figura dell'infermiere di famiglia o di comunità.

5.20 – Al fine di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, la Regione ha attivato una centrale operativa regionale svolgente le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina, come previsto dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 34/2020).

Al riguardo la Regione evidenzia che *“Le Centrali Operative Territoriali (COT), istituite presso ogni Azienda ULSS, secondo quanto previsto dalle DDGR n. 1075/2017, n. 782/2020 e n. 1103/2020 garantiscono e coordinano la presa in carico dei pazienti "fragili", intercettando i bisogni di cure e/o di assistenza, garantendo la continuità mediante l'interazione con l'Ospedale, con le strutture di ricovero intermedie (Hospice, Ospedale di Comunità, Unità Riabilitativa Territoriale), con le strutture residenziali, con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, con i Medici di Continuità Assistenziale e con le equipe delle cure domiciliari e delle cure palliative nonché con il sistema di emergenza-urgenza con la Centrale Operativa del Suem 118. A questo proposito la centrale di coordinamento regionale del sistema di emergenza urgenza è stata istituita nel 1999, con funzioni principalmente dedicate al coordinamento delle grandi emergenze. Nel 2019 la centrale è divenuta sede del Dipartimento funzionale interaziendale regionale del Servizio Urgenza Emergenza Medica ed ha esteso la sua funzione al coordinamento di tutte le attività svolte dal sistema dell'emergenza urgenza. E' stato inoltre introdotto il sistema informativo per il monitoraggio in tempo reale della disponibilità di posti letto delle terapie intensive in supporto alla gestione centralizzata dell'attivazione dei posti letto straordinari di terapia intensiva per l'emergenza pandemica.”*

SEZIONE VI - APPENDICE SUL LAVORO AGILE

Nella sesta sezione viene approfondito l'impatto della modalità della prestazione lavorativa cd. "smart working" sulla continuità e qualità dei servizi resi dalla Regione, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle performance. Si evidenzia che la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza".

6.1 - Nella tabella sottostante sono state indicate dalla Regione, per l'anno 2020, le percentuali di dipendenti sul totale - per ciascuna "missione" dell'organizzazione regionale - che ha prestato attività lavorativa in modalità agile⁵⁰.

Missioni	Personale dirigenziale	Personale non dirigenziale (a tempo indet.)
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,14%	51,88%
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00%	60,00%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00%	62,07%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		60,00%
7 - Turismo	40,00%	79,39%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00%	54,05%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,88%	35,32%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	25,00%	82,72%
11 - Soccorso civile	0,00%	25,45%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00%	33,33%
13 - Tutela della salute	0,00%	33,72%
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00%	77,78%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	62,31%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	11,11%	43,22%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00%	90,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		100,00%
19 - Relazioni internazionali	50,00%	75,51%

⁵⁰ È stato considerato il personale che ha prestato attività in modalità agile per almeno 2 giorni medi a settimana.

6.2 - Nell'organizzare le prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, l'Ente ha incontrato un grado di difficoltà basso per ciascuna tipologia sotto indicata:

- difficoltà di tipo tecnologico (assenza di servizi di cloud computing o, in generale, di adeguate infrastrutture digitali, scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti);
- difficoltà di tipo gestionale/organizzativo o inerenti alle risorse umane (ad esempio, basse competenze digitali del personale dipendente);
- difficoltà a rendere la prestazione lavorativa da remoto dovute alla natura stessa del servizio da erogare;
- difficoltà di tipo logistico.

6.3 - La Regione afferma che gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti.

Alla richiesta di illustrare (sinteticamente) gli interventi effettuati, i risultati e le eventuali criticità rilevate rispetto ai servizi pubblici prodotti, viene risposto che *“L'OIV nel corso del 2020, in fase di verifica delle performance con riferimento all'obiettivo di performance organizzativa di Lean management 2020, ha analizzato per ogni struttura/posizione dirigenziale l'impatto del lavoro agile. È stata inoltre eseguita nel corso del 2020, una rilevazione dettagliata di tipo qualitativo presso le strutture regionali, coordinata dalla Segreteria Generale della Programmazione, in esecuzione della DGR n. 938/2020, delle criticità emerse nelle strutture regionali connesse all'adozione del lavoro agile”*. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui risultati e sulle eventuali criticità rilevate.

6.4 - 6.5 - 6.6 - La Regione dichiara che le soluzioni adottate circa l'organizzazione del lavoro durante la fase emergenziale si sono rivelate adeguate, che si è proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile e che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro da casa.

6.7 - Sono stati individuati gli indicatori per valutare: lo stato di implementazione, la performance individuale e la performance organizzativa. Al riguardo, la Regione precisa

che nel corso del 2020 si è provveduto ad aggiornare il Piano della Performance con DGR n. 889 del 9 luglio 2020 con il quale sono stati adeguati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa al nuovo contesto pandemico da valutare in due fasi (intermedia al 30 giugno e conclusiva al 31 dicembre).

CONCLUSIONI

La “Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2020” è stata trasmessa a questa Sezione in data 20 ottobre 2021 conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida impartite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR del 21 luglio 2021.

Lo schema della relazione-questionario approvato dalla Sezione delle autonomie, per l’anno 2020, si articola in sei distinte Sezioni, di cui le prime quattro, tradizionalmente presenti anche nelle passate linee guida, contengono quesiti per lo più consolidati nel tempo; ulteriori due nuove Sezioni “*Appendice legata all’emergenza sanitaria Covid*” e “*Appendice sul lavoro agile*” sono state introdotte a seguito del mutato scenario indotto dalla pandemia da Covid-19 al fine di rispondere alla necessità di adeguare il set dei controlli all’eccezionale situazione conseguita all’emergenza sanitaria, che ha inciso su molti e significativi aspetti dell’organizzazione degli enti.

Come avvenuto per le precedenti relazioni, l’analisi di questa Sezione ha avuto ad oggetto le risposte al questionario riferito all’annualità 2020, ed ha utilizzato, ove opportuno, anche ai fini di un raffronto dei dati, le informazioni pubblicate sul sito web istituzionale e quelle fornite dalla Regione del Veneto nell’ambito delle attività istruttorie che hanno avuto ad oggetto gli altri controlli previsti dall’art. 1 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, in particolare, con riferimento alle risultanze del giudizio di parificazione sul rendiconto dell’esercizio 2020 (relazione allegata alla deliberazione n. 148/2021/PARI del 25 giugno 2021).

Di seguito, si riepilogano brevemente, i principali elementi di criticità emersi nell’analisi delle quattro Sezioni della relazione rinviando, per il dettaglio degli stessi, per ulteriori aspetti problematici rilevati, ovvero per il superamento delle criticità in precedenza contestate, ai singoli punti della trattazione che segue:

- Sezione I “*Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2020*”

Alla richiesta di illustrare, fra le diverse tipologie di controllo esercitate dalla Regione, quali di esse sono state implementate e con quali esiti, l’Ente, con riferimento al “controllo sull’impatto della regolamentazione” (cd. AIR e VIR, ex art. 14, legge n.

246/2005), evidenzia che a tale tipologia di attività non sono dedicati documenti istruttori *ad hoc*, ma tali aspetti sono talora affrontati nell'ambito dell'attività sulla quantificazione dell'impatto finanziario, attraverso la predisposizione delle schede di analisi economico-finanziaria. Al riguardo, la Regione evidenzia che sono previste modifiche organizzative finalizzate ad implementare ulteriormente l'analisi di questi aspetti (punto 1.1.1). Si coglie l'occasione per ribadire in questa sede che l'Analisi di Impatto di Regolazione (AIR) rappresenta un idoneo strumento di controllo ai fini di una valutazione preventiva di vantaggi ed eventuali svantaggi dei provvedimenti regolativi, ai fini del contenimento dei possibili eccessi della regolazione e a garanzia della sua qualità, obbligando le amministrazioni che promuovono un'iniziativa regolatoria a dimostrare i benefici sostanziali che ne derivano anche al fine di evitare gli aggravii da stratificazione.

- Sezione II "*Il sistema dei controlli interni*"

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Regione descrive compiutamente l'iter procedimentale seguito in ottemperanza alla normativa vigente applicabile; permangono, tuttavia, alcune carenze informative che, se colmate con dati più puntuali, avrebbero consentito un'analisi più approfondita (a titolo esemplificativo l'esposizione di dati specifici sullo scostamento tra i risultati conseguiti e risultati attesi di cui alla risposta al punto 2.1.2).

Alla richiesta di indicare quanti sono, percentualmente, gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile (punto 2.1.4), si è rilevato un numero di decreti controllati notevolmente ridotto nel 2020 rispetto all'esercizio precedente; è pur vero che si rileva, parimenti, un decremento degli atti restituiti alle strutture per esito negativo dell'istruttoria (dal 4,35% nel 2019 al 3,6% nel 2020). Anche con riferimento ai controlli sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese, si è riscontrata una consistente riduzione dei controlli in loco effettuati nell'anno 2020.

Come dichiarato per gli anni precedenti, la Regione comunica di non aver effettuato, nel corso dell'esercizio 2020, controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti (punto 2.1.8).

Quanto al controllo strategico, alla richiesta se il DEFR 2020 ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 (punto 2.2.2), la Regione ribadisce che il sistema di monitoraggio è predisposto per fornire le necessarie informazioni alle Strutture regionali alle quali è demandato il compito di adottare eventuali misure correttive in caso di scostamenti nei tempi di attuazione delle attività previste nel cronoprogramma annuale e/o rispetto al raggiungimento dei target prefissati. Viene evidenziato che su 112 indicatori individuati (a fronte di 83 obiettivi), l'attività di monitoraggio ha rilevato che per 95 indicatori il valore target è stato raggiunto o superato mentre per 17 indicatori il risultato non è stato pienamente conseguito.

Quanto ai controlli di gestione, pur constatando che non sono state individuate, per l'anno 2020, criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale, si evidenzia tuttavia che la Regione conferma (al punto 2.3.1), come avvenuto anche nelle precedenti relazioni, di non aver adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti, in quanto non prevista dalla vigente normativa. Al riguardo la Sezione ritiene opportuno rammentare, come già espresso in precedenti occasioni, che il controllo di gestione ha quale imprescindibile presupposto lo sviluppo della contabilità analitica, la quale rappresenta il processo di registrazione, classificazione e analisi dei costi associati ad un processo ed a un centro di spesa, tesa al monitoraggio ed al contenimento degli stessi; è evidente, pertanto, che essa rappresenti il supporto necessario al controllo di gestione, nella misura in cui consente di verificare il rapporto tra costi e risultati conseguiti.

- Sezione III *“Controllo sugli organismi partecipati”*

La Sezione conferma un generale progressivo miglioramento sul sistema dei controlli degli organismi partecipati, dovuto anche all'attività della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, operativa ormai dal 2018, che svolge, oltre al ruolo di coordinamento delle singole strutture regionali, anche un ruolo di informativa nei confronti della Giunta che, a sua volta, esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 7, comma 10, della legge regionale n. 53/1993.

Permangono comunque alcune criticità, già evidenziate in parifica nei singoli punti di trattazione. Come messo in luce anche nella relazione di accompagnamento alla

decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020 (deliberazione n. 148/2020/PARI), il percorso di rafforzamento della *governance* nel 2020 non consente di considerare superate del tutto le criticità evidenziate nella stessa relazione, sia in termini di adeguatezza nell'individuazione del perimetro di consolidamento, che per i tempi attuativi delle razionalizzazioni previste nei piani, da ultimo rallentati dalla emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. In particolare, per quanto concerne il monitoraggio delle misure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP, si conferma, come evidenziato anche per l'esercizio 2019, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, difficoltà ulteriormente accentuata dall'emergenza epidemiologica, che ha ancor più rallentato i processi di razionalizzazione in atto.

- Sezione IV "*Controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale*"

In relazione alla Sezione IV, il Collegio conferma il miglioramento rispetto al passato già riscontrato in occasione dell'analisi del questionario dell'esercizio precedente. Permangono, tuttavia, elementi ancora critici.

Al punto 4.3 del questionario-relazione, sono venute in evidenza, come rilevato anche nella precedente Relazione riferita al 2019, anomalie e/o rilievi riscontrati dai collegi sindacali degli enti sanitari.

Al punto 4.4, la Regione dichiara di adottare e aggiornare puntualmente il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e di verificare che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992). Come evidenziato nelle precedenti analisi effettuate dalla Sezione, si rileva ancora la mancata descrizione delle verifiche effettuate successivamente alla concessione di accreditamento, ai fini di controllo di rilascio o rinnovo di accreditamento in violazione o al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione.

Al punto 4.5, la Regione dichiara di adottare, ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, un piano di indicatori che misura anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini. Tuttavia, non vengono descritte, come richiesto dalla relazione-questionario, le criticità rilevate dagli indicatori e le conseguenti politiche correttive

adottate, limitandosi la Regione a rilevare che *“I risultati complessivi, distinti per Azienda sanitaria, sono stati presentati in incontri periodici che hanno coinvolto le Direzioni regionali, le UO di Azienda Zero e le Direzioni Strategiche delle Aziende interessate”*.

- Sezione V *Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid-19*

Con riferimento all'approfondimento sull'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19, dall'analisi effettuata risulta che nel corso del 2020 non sono stati adottati, da parte dell'Amministrazione regionale, specifici *“protocolli”* per il sistema dei controlli interni al fine di adattarli alla nuova situazione derivante dall'emergenza pandemica (punto 5.1); è inoltre stata condotta, sempre da parte della Regione, una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative regionali, dei principali protocolli di fonte statale e regionale, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19 (punto 5.2).

Non sono state rilevate criticità nell'ambito del controllo amministrativo-contabile, del controllo strategico, del controllo di gestione, del controllo sugli organismi partecipati. Per quanto riguarda in particolare l'ambito dei controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale, la Regione afferma di aver provveduto a monitorare il rispetto delle linee di indirizzo sulla istituzione e sulla corretta alimentazione del centro di costo *“COV-20”*, da parte degli enti sanitari regionali. Inoltre, la stessa dichiara di aver monitorato l'efficacia delle misure adottate per il riassorbimento delle liste di attesa prodottesi nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica, previste dall'art. 29, del decreto legge n. 104/2020 (*“Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”*) nonché è stato monitorato lo stato di attuazione dei programmi operativi per la gestione dell'emergenza Covid-19 predisposti dalla Regione in base all'art. 18, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 (*“Rifinanziamento fondi”*) e finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera e territoriale.

- Sezione VI *Appendice sul lavoro agile*

Non sono state riscontrate particolari criticità in ordine all'impatto della modalità della prestazione lavorativa c.d. *“smart working”* sulla continuità e qualità dei servizi resi dalla Regione. E' emerso infatti che gli organi di controllo interno della Regione hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti e che le soluzioni adottate circa l'organizzazione del lavoro durante la fase emergenziale

si sono rivelate adeguate, che si è proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile e che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile.



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI